

**CORTE DI APPELLO DI CATANZARO**  
**CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL'ANNO**  
**GIUDIZIARIO 2024**  
**Relazione sull'Amministrazione della Giustizia**



Assemblea Generale del 27/01/2024  
Gabriella Reillo  
Presidente della Corte di Appello f.f.



# **CORTE DI APPELLO DI CATANZARO**

## **ANNO GIUDIZIARIO 2024**

“Per trovar la Giustizia  
bisogna esserle fedeli:  
essa, come tutte le divinità  
si manifesta  
solo a chi ci crede”

PIERO CALAMANDREI

## **SOMMARIO**

### **I. SALUTI**

### **II. ORGANICI E CAPITALE UMANO: LA PRIORITA'**

### **III. GLI OBIETTIVI DEL PNRR**

3.1. Le modifiche in esito alla rinegoziazione

3.2. L'apporto dell'Ufficio del Processo nel Distretto

### **IV. GLI UFFICI GIUDIZIARI E LA RIFORMA CARTABIA**

#### 4.1 IL SETTORE CIVILE

- Andamento degli Uffici e recente intervento riformatore in primo grado ed in appello.
- Andamento dei carichi di lavoro e ricadute della riforma in materia di minori e famiglia, crisi d'impresa, rapporti bancari, immigrazione-protezione internazionale, lavoro e previdenza sociale
- Mediazione e Conciliazione

#### 4.2 IL SETTORE PENALE

- Andamento degli Uffici del Distretto
- Valutazione del recente intervento riformatore in primo grado e in appello. Focus su istituti deflattivi
- La giustizia riparativa

#### 4.3 TRIBUNALE DEI MINORENNI

#### 4.4 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

#### 4.5 LA MAGISTRATURA ONORARIA

### **V. L'ESECUZIONE DELLA PENA**

#### 5.1 LE REMS

#### 5.2 GLI ISTITUTI DI DETENZIONE

#### 5.3 L'ESECUZIONE ESTERNA

Alla redazione della relazione hanno contribuito la Dirigente, dott.ssa Carmela Bonarrigo; i Direttori dei settori civile e penale per i dati; la FUPP, dott.ssa Gessica Golia e la Segreteria di Presidenza della Corte.

## **I. SALUTI**

Il mio saluto, a nome di tutto il consesso, al Signor Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prezioso custode di una Costituzione che dopo tre quarti di secolo dimostra ancora attualità e lungimiranza nella sua promessa di emancipazione e di realizzazione dei diritti fondamentali di ogni persona.

Ringrazio per la partecipazione tutte le autorità politiche, civili, militari e religiose, le magistrature speciali, i magistrati togati ed onorari, gli avvocati, i dirigenti amministrativi, il personale, le associazioni e i cittadini che sono intervenuti.

Rivolgo, poi, un particolare saluto ai colleghi di nuova nomina che sono stati immessi nelle funzioni lunedì 22, e che hanno aderito all'invito di essere presenti oggi. A loro un caloroso benvenuto con l'augurio di operare in una organizzazione della giustizia finalmente moderna ed efficiente e che mantenga quale stella polare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

## **II. ORGANICI E CAPITALE UMANO: LA PRIORITA'**

Passando all'illustrazione della situazione della giustizia, quest'anno intendo trattare per primo proprio l'argomento dell'inadeguatezza degli organici e, vieppiù, della scopertura sempre più grave degli stessi perché ritengo che questo tema - avvertito quasi come un mantra fastidioso che ci ripetiamo ogni anno - debba avere valenza prioritaria negli interventi del Ministero della Giustizia e del CSM dato che su di esso, in ultima analisi, si gioca la partita del raggiungimento o meno degli obiettivi del PNRR e, più in generale, dell'efficienza del sistema giustizia.

Come già illustrato lo scorso anno, l'ultimo report della CEPEJ (2022, essendo biennale) indica nell' 11,8% la percentuale di giudici in Italia per 100.000 abitanti a fronte di una media europea del 22%.

La litigiosità in Italia è notevolmente più elevata di quella presente in Germania ma sostanzialmente in linea con quella degli altri Paesi europei con sistemi analoghi e confrontabili (Paesi benchmark) mentre il numero di avvocati in Italia, rispetto alla popolazione, è il più alto: quasi il doppio rispetto alla Germania, quasi il quadruplo rispetto alla Francia.

Questa situazione, già indicativa del sottodimensionamento, è notevolmente aggravata dall'endemica scopertura degli organici, accentuata dopo il decreto Renzi del 2014 che comportò l'immediato pensionamento di circa 800 magistrati, e che nel decennio intercorso non ha trovato alcuna soluzione.

Infatti, analizzando la situazione in concreto, il numero effettivo di magistrati togati preposti alle funzioni giudicanti di merito ed all'evasione degli affari rilevanti ai fini del PNRR è davvero esiguo.

Secondo i dati del Ministero, al 6 marzo 2023, su circa 10.900 magistrati previsti in organico in Italia ne erano presenti in ruolo **9.049** (già esclusi dal conteggio i 261 fuori ruolo e i 224 MOT non ancora immessi nelle funzioni); a tale numero va sottratto quello dei magistrati in ruolo con funzioni requirenti, pari a 2.253 (1.983 sostituti, 109 semidirettivi, 161 direttivi); e quello dei giudicanti direttivi, pari a 218.

Vanno poi ulteriormente sottratti i giudici dei Tribunali di Sorveglianza, pari a 208; e quelli dei Tribunali dei Minori, pari a 162.

In sostanza in Italia, un paese di circa 60 milioni di abitanti, nel 2023 solo **6.208** giudici togati sono stati preposti alla redazione delle sentenze che hanno concluso **TUTTI i procedimenti civili e penali** - compresi quelli in materie 'sensibili' che necessitano di urgenza nella trattazione e quelli nei confronti di detenuti - relativi a **TUTTI i gradi di giudizio**, sino a quello davanti alla Corte di Cassazione. E' poi lo stesso numero di giudici, implementato dai circa 200 nuovi colleghi, che dovrà raggiungere l'obiettivo del PNRR entro il 30 giugno 2026 con l'eliminazione del 90% dell'arretrato civile e la riduzione nel settore penale del 25% del *disposition time* rispetto al 2019.

L'enormità di tale situazione è palese ed ancora più preoccupante è il fatto che sta progressivamente aumentando il gap tra l'organico previsto e quello effettivo a causa dell'assenza di qualsiasi intervento da parte del Ministero sui tempi di svolgimento del concorso in magistratura, che continuano a rimanere biblici, e l'aumento dei pensionamenti anticipati per i gravosi carichi di lavoro.

Nel nostro Distretto, così come in tutti quelli del Sud, si registrano da almeno trenta anni i medesimi problemi: gli aumenti di organici rimangono sulla carta per mancata risposta agli interpellanti o per il susseguirsi dei trasferimenti; la varianza resta singolarmente stabile: vi è simmetria tra nuovi ingressi di magistrati in prima destinazione e trasferimenti. Il risultato è un movimento migratorio costante in uscita ed in entrata di Magistrati Ordinari in tirocinio, con scarti temporali che creano rilevanti disfunzioni.

Il *turn over* risulta particolarmente incidente nei Tribunali di Catanzaro, il più grande della regione, ed in quello di Vibo Valentia.

La Corte di Appello ha registrato nel periodo di riferimento **una scopertura dell'organico del 25%, aumentata negli ultimi mesi ad oltre il 28%** dato l'ulteriore trasferimento in altre sedi di tre consiglieri.

Problemi che stupisce rimangano immutati senza neanche l'accento di un progetto di risoluzione.

Nonostante ciò i Tribunali continuano a registrare un andamento positivo rispetto agli obiettivi del PNRR, come si illustrerà nel prosieguo, e la Corte di Appello, pur in assenza di 9 consiglieri su 32, è riuscita a mantenere il **clerance rate del civile molto prossimo ad 1** (parità tra affari sopravvenuti ed evasi) ed ha definito **1.089 processi penali in più rispetto allo scorso anno giudiziario**, tra cui "Rinascita Scott abbreviato" che ha comportato l'esonero di tre consiglieri per cinque mesi dal lavoro ordinario, dato l'elevato numero degli imputati e l'imminenza della scadenza dei termini di fase delle misure cautelari (Procedimenti penali definiti dal 1/07/2021 al 30/06/2022 : **2085**; Procedimenti penali definiti dal 1/07/2022 al 30/06/2023: **3174** ).

Va però sottolineato che questi risultati sono frutto dell'impegno dei singoli magistrati, dei Funzionari dell'Ufficio del Processo, del personale amministrativo, che hanno reagito raddoppiando gli sforzi lavorativi, con ciò dimostrandosi la falsità della vulgata secondo cui tempi lunghi di definizione ed arretrato dipenderebbero dalla scarsa laboriosità dei magistrati, del personale, o dalla completa disorganizzazione degli uffici giudiziari. Non è un caso che i magistrati italiani risultino da anni i più laboriosi rispetto ai loro colleghi europei.

Ma questa situazione non può rimanere invariata perché è insostenibile.

Il raggiungimento degli obiettivi del PNRR non è solo una necessità per la crescita economica dell'Italia e la sua credibilità sui mercati, ma un'occasione storica per la giustizia che per la prima volta, dopo decenni, si trova a non dover far fronte alla mancanza di investimenti adeguati.

Non si può fare naufragare questa opportunità per la mancanza del numero previsto di magistrati negli Uffici Giudiziari.

Analoga situazione per quanto riguarda i Funzionari dell'Ufficio del Processo.

Dopo circa due anni di operatività dell'Ufficio per il Processo è imponente il fenomeno della "fuga" dei FUPP verso altre amministrazioni che offrono una stabilità lavorativa e

professionale che l'amministrazione della giustizia, sino ad oggi, non ha garantito. Su oltre 8.000 FUPP assunti oggi ne sono in servizio poco più di 5.000, con evidente depauperamento degli Uffici Giudiziari e spreco del know how acquisito dagli stessi a mezzo dell'attività di formazione svolta dai magistrati.

La recente proroga al 30 giugno 2024 dei contratti dei FUPP rimasti non è una soluzione dato che, verosimilmente, non sarà idonea a trattenere negli uffici giudiziari questi giovani professionisti; risultato che potrà essere perseguito solo attraverso la loro **stabilizzazione**, come auspicato nelle loro relazioni da tutti i capi degli uffici del Distretto.

Per quanto riguarda il personale amministrativo permangono gravi carenze di quello assunto a tempo indeterminato e, analoghi fenomeni di "abbandono" di quello assunto a tempo determinato.

In relazione al capitale umano della Corte di Appello, come rappresentato dalla Dirigente, l'analisi del contesto professionale amministrativo, nel corso dell'anno 2023, fa emergere una sempre maggiore "fluidità" gestionale con importanti riflessi sulle scelte ed i conseguenti adattamenti dei modelli organizzativi.

Su complessive 166 unità di personale amministrativo, **87** sono a tempo determinato con mansioni, scadenze contrattuali e tipologie orarie diversificate (n. 32 unità hanno contratti di durata di 18 mesi e per 18 ore settimanali; n. 55 unità hanno un tempo determinato di 2 anni e 7 mesi con sfalsamenti in ingresso ed in uscita), pertanto, la continuità e la stabilità nella gestione dei servizi è assicurata soltanto da **79 impiegati di ruolo a tempo indeterminato e con un'età media di 53,5 anni.**

Un capitale umano caratterizzato per competenza sia giuridica che tecnica, ma che in gran parte perdiamo durante il percorso, in quanto consapevole dei rischi della precarizzazione, propri dei contratti atipici, ed alla ricerca di stabilità.

Tale comunità professionale - multiforme e perciò complessa da gestire - ha comunque saputo sostenere carichi di lavoro notevoli. Alcuni spunti riguardano: la gestione dell'edilizia giudiziaria distrettuale - 31 edifici - con una spesa per il funzionamento di oltre 14 milioni di Euro (14.147.608,44); il numero degli ordinativi secondari di pagamento per spese di giustizia per oltre 18 milioni di Euro (18.712.000,00); il miglioramento del trend nel recupero dei crediti dello Stato con una diminuzione dei tempi tra il passaggio in giudicato delle sentenze e l'avvio della procedura da 132 gg. a 60 gg.; la digitalizzazione dei fascicoli processuali civili con il superamento dell'obiettivo

nazionale fissato a n. 7634 fascicoli e la dematerializzazione del 124% dei fascicoli processuali civili (n. 9484).

L'ufficio formazione del personale amministrativo della Corte ha, inoltre, erogato la formazione nel distretto a n. 888 dipendenti, per n. 469 ore e con notevole economia di spesa (Euro 7.172,00).

A supporto della suesposta analisi si riportano le tabelle che seguono.

**Personale amministrativo a tempo indeterminato al 31.12.2023**

<b>RAFFRONTO DELLA PIANTA ORGANICA</b>  QUALIFICA	<b>Unità di personale "in pianta"</b>	<b>Unità di personale Effettivo</b>	<b>VACANZA</b>	<b>Differenza %</b>
<b>Dir. Amministrativo III area (F3-F7)</b>	5	3	-2	-40%
<b>Funzionario Giudiziario III area (F1/F7)</b>	15	13	-2	-13,34%
<b>Funzionario Contabile III area (F3/F7)</b>	5	2	-3	-60%
<b>Funzionario Bibliotecario III area (F1/F7)</b>	1	1	0	0
<b>Cancelliere II area (F3/F6)</b>	11	10	-1	-9,1%
<b>Contabile II area (F3/F6)</b>	4	2	-2	-50%

<b>Assistente Giudiziario II area (F3/F6)</b>	28	17	-11	-39,29%
<b>Operatore Giudiziario II area (F1/F6)</b>	16	15	-1	-6,25%
<b>Conducente di automezzi II area (F1/F6) (conducente di automezzi)</b>	4	2	-2	-50%
<b>Ausiliario I area (F1/F3)</b>	12	10	-2	-16,67%
<b>Altre figure (centralinisti)</b>	0	1	+1	
<b>TOTALE</b>	<b>101</b>	<b>76</b>	<b>-25</b>	<b>- 24,76%</b>

**Personale assunto a tempo determinato per realizzazione obiettivi PNRR anno 2023**

<b>RAFFRONTO DELLA PIANTA ORGANICA</b> QUALIFICA	<b>Unità di personale assegnate all'Ufficio</b>	<b>Unità di personale Effettivo</b>	<b>VACANZA</b>	<b>Differenza %</b>
<b>Addetti all'Ufficio per il Processo A3F1</b>	48	36	-12	-25%
<b>Tecnico edilizia senior A3F1</b>	3	2	-1	-33,34
<b>Tecnico di contabilità senior A3 F1</b>	3	2	-1	-33,34

<b>Tecnico di Amministrazione A3F1</b>	5	4	-1	-20%
<b>Tecnico di contabilità junior A2F2</b>	3	2	-1	-33,34
<b>Operatore di data entry A2F1</b>	14	9	-5	- 35,72
<b>TOTALE</b>	<b>76</b>	<b>55</b>	<b>-21</b>	<b>- 27,64</b>

**Personale a tempo determinato e parziale (18 mesi e 18 ore)**

<b>Qualifica</b>	<b>Unità di personale assegnate all'Ufficio</b>	<b>Unità di personale in servizio</b>	<b>Vacanza</b>	<b>Differenza %</b>
<b>Operatori a tempo determinato e parziale (18 mesi e 18 ore settimanali) (A2F1)</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>- 6</b>	<b>-15,79</b>

Come può evincersi dal grafico tutte le categorie del personale presentano scoperture, nonostante il breve tempo intercorso dalle assunzioni a tempo determinato.

Rivolgo quindi un appello al rappresentante del Ministero oggi presente perché si faccia latore della richiesta di risorse e di stabilizzazione di quelle ancora presenti che proviene da tutti gli uffici del Distretto, indispensabili non solo per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR ma anche, e soprattutto, per il conseguimento di quella modernizzazione che tanto necessita.

### III. IL PNRR E I SUOI OBIETTIVI

#### 3.1 . Le modifiche in esito alla rinegoziazione

Il PNRR è stata l'occasione per lanciare un programma ambizioso per cambiare radicalmente la giustizia e la sua percezione da parte dei cittadini, eliminando l'arretrato, riducendo le pendenze, tagliando i tempi.

Un **programma** che, per una volta, aveva ed ha un **respiro pluriennale** con una **visione ampia, sistemica e prospettica** e, fatto non secondario e del tutto inusuale nel campo della giustizia, con adeguati finanziamenti.

Questo **disegno** che si è **articolato su diversi assi**, sembra oggi essere meno considerato, come scivolato su un piano secondario, nell'ambito di una bulimia riformatrice che passa da una riforma epocale della giustizia a quella successiva, senza mai verificare esiti, pregi e errori di quella precedente. Sembra che quanto conti siano i singoli interventi teorici su questo o quell'aspetto del diritto e non l'impatto concreto delle norme sull'assetto del sistema, sul lavoro degli operatori, ma soprattutto sulle aspettative e sui diritti dei cittadini.

Senza tra l'altro rendersi conto che qualsiasi struttura organizzativa (e anche qualsiasi normativa) necessita di una qualche stabilità per raggiungere livelli di efficienza ed efficacia.

E', dunque, necessario recuperare concretezza per concentrarsi sugli obiettivi e gli impegni che l'Italia si è assunta con il PNRR.

**Obiettivi ambiziosi, ma non irrealistici** alla luce del trend positivo che da qualche anno denota l'operato degli uffici giudiziari italiani e della **rinegoziazione degli stessi da parte dell'Italia**.

Giova, infatti, ricordare che il 24 novembre 2023, la Commissione Europea ha accolto le proposte di modifica degli obiettivi del PNRR formulate dall'Italia e che l'8 dicembre 2023 ne è intervenuta l'approvazione da parte del Consiglio Europeo.

In esito a tale revisione gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti:

1. **Concludere entro giugno 2024 le procedure di reclutamento di ulteriori Addetti UPP.** Al fine di rafforzare le capacità operative degli Uffici giudiziari, anche in considerazione dell'elevato tasso di dimissioni che da tempo caratterizza il personale PNRR assunto.

- 2.

3. **Ridurre entro dicembre 2024 l'arretrato civile 2019.** Il PNRR richiede, entro dicembre 2024, la riduzione del 95% del numero di cause pendenti da più di tre anni nel 2019 (337.740) presso i Tribunali ordinari civili, nonché la riduzione del 95% del numero di cause pendenti da più di due anni nel 2019 (98.371) presso le Corti di Appello civili.

Al riguardo si evidenzia che, al 30 giugno 2023, la riduzione registrata era rispettivamente, del 81,3% per i Tribunali e del 94,4% per le Corti di Appello.

4. **Ridurre entro giugno 2026 la durata dei procedimenti civili e penali.** Il PNRR richiede la riduzione del 40% dei tempi di trattazione (c.d. *disposition time*) di tutti i procedimenti contenziosi civili e commerciali rispetto al 2019, nonché una riduzione del 25% dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti penali rispetto al 2019.

Al riguardo si evidenzia che, al 30 giugno 2023, la riduzione registrata era rispettivamente, del 19,2% per il DT Civile e del 29,0% per il DT Penale.

5. **Ridurre entro giugno 2026 i fascicoli pendenti 2022.** Il PNRR richiede, entro giugno 2026, la riduzione del 90% del numero di fascicoli pendenti iscritti tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2022 (1.197.786) dinanzi ai Tribunali ordinari civili, nonché la riduzione del 90% del numero di fascicoli pendenti iscritti tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 (179.306) dinanzi alle Corti di Appello.

Al riguardo si evidenzia che, al 30 giugno 2023, la riduzione registrata era, rispettivamente, del 33,5% per i Tribunali e del 26,7% per le Corti di Appello.

6. **Completare entro giugno 2026 la digitalizzazione** di 7.750.000 fascicoli giudiziari compresi tra il 1° gennaio 2006 e il 30 giugno 2026 relativi a processi completati o in corso, nonché la creazione di un ***data lake*** della giustizia corredato di sei sistemi di conoscenza.

7. **Completare entro marzo 2026 le procedure di costruzione**, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia per almeno **289 000 metri quadri.**

Dal monitoraggio effettuato dal Ministero emergono **dati incoraggianti**, con una riduzione della durata dei processi, una riduzione delle pendenze, una contrazione dell'arretrato.

Ufficio	Ruolo	Iscritti 2021	Definiti 2021	Iscritti 2022	Definiti 2022	Iscritti gen - mar 2023	Definiti gen - mar 2023
Corte d'Appello di Catanzaro	AFFARI CONTENZIOSI	2.066	1.889	1.946	1.664	575	459
	LAVORO	685	607	585	687	138	185
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	911	793	738	855	153	229
	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1.291	1.389	1477	1.534	484	444
	<b>TOTALE AREA SICID</b>	<b>4.953</b>	<b>4.678</b>	<b>4.746</b>	<b>4.740</b>	<b>1.350</b>	<b>1.317</b>

<b>Clearance rate (definiti / iscritti)</b>	<b>0,94</b>	<b>1,00</b>	<b>0,98</b>
---	-------------	-------------	-------------

Tribunale Ordinario di Castrovillari	AFFARI CONTENZIOSI	1.980	2.566	1.922	3.007	546	738
	LAVORO	646	801	870	881	218	179
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	919	1.763	1.339	1.916	317	497
	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1.086	1.137	1.118	1.132	243	270
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	1.105	1.164	1113	1.132	296	339
	<b>TOTALE AREA SICID</b>	<b>5.736</b>	<b>7.431</b>	<b>6.362</b>	<b>8.068</b>	<b>1.620</b>	<b>2.023</b>

<b>Clearance rate (definiti / iscritti)</b>	<b>1,30</b>	<b>1,27</b>	<b>1,25</b>
---	-------------	-------------	-------------

Tribunale Ordinario di Catanzaro	AFFARI CONTENZIOSI	2.939	3.554	3.482	3.693	1.094	1.197
	LAVORO	1.111	995	1.061	1.124	332	320
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	316	522	591	633	96	156
	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1.049	1.128	1.097	1.058	269	282
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	1.676	1.815	1803	1.637	350	494
	<b>TOTALE AREA SICID</b>	<b>7.091</b>	<b>8.014</b>	<b>8.034</b>	<b>8.145</b>	<b>2.141</b>	<b>2.449</b>

<b>Clearance rate (definiti / iscritti)</b>	<b>1,13</b>	<b>1,01</b>	<b>1,14</b>
---	-------------	-------------	-------------

Tribunale Ordinario di Cosenza	AFFARI CONTENZIOSI	2.819	3.447	2.753	3.271	772	907
	LAVORO	1.686	1.778	1.950	1.923	406	473
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	870	1.702	1.322	1.334	286	390
	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1.876	1.825	1.904	1.979	518	532
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	1.949	1.931	2319	2.404	577	580
	<b>TOTALE AREA SICID</b>	<b>9.200</b>	<b>10.683</b>	<b>10.248</b>	<b>10.911</b>	<b>2.559</b>	<b>2.882</b>

<b>Clearance rate (definiti / iscritti)</b>	<b>1,16</b>	<b>1,06</b>	<b>1,13</b>
---	-------------	-------------	-------------

Tribunale Ordinario di Crotone	AFFARI CONTENZIOSI	1.371	1.663	1.347	1.478	331	403
	LAVORO	479	618	461	542	195	180
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	464	700	570	701	146	177
	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	715	709	786	800	220	193
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	1.012	1.072	1043	1.068	194	239
	<b>TOTALE AREA SICID</b>	<b>4.041</b>	<b>4.762</b>	<b>4.207</b>	<b>4.589</b>	<b>1.086</b>	<b>1.192</b>

<i>Clearance rate (definiti / iscritti)</i>	<b>1,18</b>	<b>1,09</b>	<b>1,10</b>
---	-------------	-------------	-------------

<b>Tribunale Ordinario di Lamezia Terme</b>	AFFARI CONTENZIOSI	1.083	1.375	1.013	1.517	296	344
	LAVORO	410	474	399	373	90	114
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	192	519	386	396	92	123
	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	486	480	537	523	124	131
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	731	779	754	726	172	214
	<b>TOTALE AREA SICID</b>	<b>2.902</b>	<b>3.627</b>	<b>3.089</b>	<b>3.535</b>	<b>774</b>	<b>926</b>

<i>Clearance rate (definiti / iscritti)</i>	<b>1,25</b>	<b>1,14</b>	<b>1,20</b>
---	-------------	-------------	-------------

<b>Tribunale Ordinario di Paola</b>	AFFARI CONTENZIOSI	1.115	1.368	1.018	1.426	320	369
	LAVORO	296	298	361	302	88	80
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	306	460	477	418	124	119
	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	621	632	627	652	162	150
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	628	648	660	640	157	169
	<b>TOTALE AREA SICID</b>	<b>2.966</b>	<b>3.406</b>	<b>3.143</b>	<b>3.438</b>	<b>851</b>	<b>887</b>

<i>Clearance rate (definiti / iscritti)</i>	<b>1,15</b>	<b>1,09</b>	<b>1,04</b>
---	-------------	-------------	-------------

<b>Tribunale Ordinario di Vibo Valentia</b>	AFFARI CONTENZIOSI	1.005	1.407	1.103	1.148	336	223
	LAVORO	411	560	486	558	185	189
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	317	637	591	1.011	98	214
	AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	547	561	535	525	135	139
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	720	756	735	748	154	149
	<b>TOTALE AREA SICID</b>	<b>3.000</b>	<b>3.921</b>	<b>3.450</b>	<b>3.990</b>	<b>908</b>	<b>914</b>

<i>Clearance rate (definiti / iscritti)</i>	<b>1,31</b>	<b>1,16</b>	<b>1,01</b>
---	-------------	-------------	-------------

Dati che sebbene scontino i primi mesi di formazione ed assestamento circa l'apporto dei funzionari dell'Ufficio per il Processo, sono indicativi della possibilità di raggiungere gli obiettivi del PNRR sempre che vi sia sinergia di intenti, motivazione di tutti gli operatori ed un adeguato coordinamento.

Problemi vi sono, sia di singoli uffici, sia relativi a specifici settori (in particolare il dibattimento penale), ma non sono insormontabili.

Soprattutto non bisogna perdere di vista le concrete direttrici di intervento che passano dalla predisposizione da parte del Ministero degli adempimenti utili a bandire al più presto una **nuova procedura di reclutamento di Addetti UPP**, in conformità agli

accordi presi con l'Europa; la verifica del **Pon Governance** che ha visto un intervento a sostegno da parte di consorzi di **Università** - che hanno messo a disposizione assegnisti, contrattisti e professori universitari - al fine di dare attuazione ai progetti elaborati; lo **scorrimento delle graduatorie dei funzionari; l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti e operatori**; e, per quanto già detto, quale priorità, la predisposizione di meccanismi di **reclutamento di nuovi magistrati** al passo con i tempi che consentano **l'indispensabile copertura degli organici; il contingentamento della tempistica delle immissioni in possesso e dei trasferimenti** al fine di eliminare i "vuoti" sui ruoli (come suggerito dalla Commissione Luciani).

Le riforme del rito civile e del rito penale che hanno accompagnato questi interventi di implementazione delle risorse in vista del PNRR **non risultano determinanti**, per quanto è possibile ricavare dai primi mesi di entrata in vigore degli stessi.

In via generale, infatti i risultati sono assolutamente disomogenei, pur applicandosi le medesime norme in tutto Paese come dimostrano i dati relativi alle profonde diversità di *performance* tra i vari Uffici Giudiziari.

Il problema è dunque di organizzazione e di **distribuzione delle risorse** che devono essere quanto più possibile coerenti con i bisogni dei singoli uffici, in relazione alla **quantità e "qualità" dei procedimenti** e non al mero dato numerico degli abitanti del Distretto o degli affari sopravvenuti senza nessuna considerazione della loro natura e difficoltà (allo stato un maxi- processo viene considerato 1 alla stessa stregua di un processo per danneggiamento).

Uno degli scopi che dovrebbe avere il PNRR è proprio quello di appianare o perlomeno di avvicinare queste differenze, evitando quella realtà a macchia di leopardo che tuttora viviamo e che anzi gli investimenti del PNRR, in assenza di un forte "gruppo guida" rischiano di esaltare.

E', invece, necessario e sinora è mancato quel salto di qualità di cultura e governance che doveva interessare più livelli e più soggetti.

E' indispensabile una fortissima collaborazione tra Ministero, Csm e Scuola Superiore che superi frammentazione ed identitarismi.

E' indispensabile una vera direzione integrata tra magistrato capo dell'ufficio e dirigente amministrativo che crei sinergia e valorizzazione dei ruoli.

Sono indispensabili Università attrezzate e capaci di dare indirizzi e sostegni a livello

gestionale e pratico.

Sono indispensabili magistrati e personale - ma anche avvocati- aperti all'innovazione, disponibili a superare il tran tran e le modalità organizzative consolidate per sperimentare nuovi assetti con uno staff di supporto e modalità di lavoro sezionali.

I risultati sull'andamento del 2° semestre del 2023 saranno determinanti per la verifica delle scelte organizzative fatte nei singoli uffici e confidiamo in un maggiore coordinamento e in un fecondo scambio di esperienze e di pratiche.

Siamo ancora in tempo per superare i limiti che abbiamo registrato in questi primi due anni, essendo inevitabile che la parte dell'abbrivio sia quella più complicata e difficile.

### **3.2. L'apporto nel Distretto dell'Ufficio per il Processo**

La nuova struttura dell'Ufficio del Processo – così rilanciato quello già previsto dall'art.16-*octies*, d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito con l. 17.12.2012, n. 221, introdotto dall'art. 50, d.l. 24.6.2014, n. 90 convertito con l. 11.8.2014, n. 114 - nelle intenzioni del legislatore riveste il carattere di centro propulsore nell'aggressione dell'arretrato, secondo un innovativo schema di lavoro. Ed in effetti il nuovo Ufficio per il processo ha rappresentato una rivoluzione culturale delle modalità con cui era stata sinora concepita l'attività giudiziaria, realizzandosi per la prima volta un lavoro di squadra che coinvolge i Dirigenti degli Uffici, i Dirigenti amministrativi, i magistrati, e che ha imposto una nuova e inedita collaborazione.

Il modello organizzativo prevalente negli Uffici del Distretto, compresa la Corte di Appello, è stato quello della costituzione di un Ufficio del Processo unico e dell'affiancamento di un FUPP per ogni singolo magistrato (one to one), almeno nella fase iniziale nella quale maggiore era il numero degli funzionari UPP presenti - poi decimati, come esposto, dal transito in altre amministrazioni - e vi era la necessità di una più serrata collaborazione anche ai fini della formazione degli FUPP.

Tuttavia, la duttilità e la natura ibrida di tale figura ha fatto sì che i FUPP fossero utilizzati in maniera anche molto diversa tra un ufficio giudiziario e l'altro; tra una sezione e l'altra, o anche all'interno della stessa sezione, a seconda dei differenti modi di lavorare dei magistrati assegnatari.

Nel primo anno di lavoro degli FUPP, deve rilevarsi che, paradossalmente, proprio nella duttilità e nell'ampiezza del mansionario si è annidata la difficoltà nello sfruttare appieno

queste nuove risorse, che, inizialmente hanno spesso accusato una collocazione sbilanciata, con prevalenza del lavoro di cancelleria.

Talvolta si è riscontrata anche una certa resistenza dei giudici ad affidare a tali funzionari la redazione delle bozze di propri provvedimenti giudiziari, complici, da un lato, la scarsa esperienza degli stessi e, dall'altra, la scarsa attitudine dei magistrati a 'parcellizzare' il lavoro. Inoltre si sono registrate problematiche di tipo logistico, costituite dalla mancanza di postazioni e spazi idonei a garantire l'attività di scrittura.

Ma superate queste iniziali difficoltà il bilancio dell'apporto dei FUPP è ampiamente positivo, come si desume dalle relazioni dei Presidenti degli Uffici territoriali che attestano l'importanza del contributo fornito dai FUPP per l'erosione dell'arretrato nell'ambito degli obiettivi fissati dal PNRR.

Ai componenti dell'Ufficio del processo, considerate le indicazioni dello specifico "mansionario" di cui all'Allegato II n. 1 D.L. 80/2021, sono assegnati compiti di "supporto diretto all'attività giurisdizionale" e di "supporto indiretto all'attività giurisdizionale".

Sotto il primo aspetto, quello di "supporto diretto all'attività giurisdizionale", gli addetti in questione sono utilmente impiegati in vari momenti dell'attività del giudice che precedono, in termini preparatori, e seguono l'attività più specificamente decisionale al medesimo esclusivamente riservata.

Tale supporto, "affrancando", in tutto o in parte, il giudice dallo svolgimento di numerose attività materiali e comunque di agevole spedizione e permettendogli, così, di occuparsi, più specificamente, dello studio, della decisione e della redazione della motivazione dei singoli provvedimenti, consente di trattare e definire un numero di procedimenti maggiore rispetto al passato, con conseguente eliminazione di buona parte delle pendenze e riduzione dei tempi di definizione.

In particolare, ad esempio, il Presidente del Tribunale di Castrovillari segnala che il contributo fornito dagli addetti ha concorso all'abbattimento "fin'ora, di oltre il 33% l'arretrato del Tribunale di Castrovillari, fissato dalla baseline PNRR in 7778".

In **Corte di Appello** l'apporto degli UPP ha determinato l'aumento della produttività "a macchia di leopardo" in relazione alle singole sezioni.

In un primo momento non vi è stato un aumento della produttività complessiva in quanto i FUPP sono stati utilizzati per sopperire alle carenze di organico nelle cancellerie, soprattutto nel settore penale, in cui la preponderanza di maxiprocessi provenienti dalla

DDA ha comportato la profusione di molte energie nello svolgimento di un numero imponente di udienze dibattimentali.

Inoltre, come già esposto, ha avuto un peso rilevante, soprattutto nel settore civile, la progressiva scoperta dei ruoli dei magistrati.

Nell'anno in corso l'apporto dei FUPP è stato determinante per la tenuta dell'Ufficio nel settore civile e per il consistente aumento di procedimenti penali definiti rispetto al precedente anno giudiziario (1.089 in più).

E', dunque, auspicato, in modo unanime dai capi degli Uffici, che si rimedi quanto prima al sostanziale dimezzamento dei predetti funzionari rispetto agli iniziali ingressi e di provveda a bloccare la copiosa "emorragia", dando stabilità di organizzazione agli uffici.

#### IV. GLI UFFICI GIUDIZIARI E LA RIFORMA CARTABIA

##### 4.1. SETTORE CIVILE

##### ➤ **Andamento degli uffici e recente intervento riformatore in primo grado e in appello.**

Nel periodo di riferimento si registra nei **Tribunali del Distretto**, nel settore civile ordinario, un incremento della produttività avendo tutti gli uffici evaso un numero di affari superiore a quelli sopravvenuti tranne il Tribunale di Vibo Valentia che registra un lieve ritardo in quanto sconta l'elevato *turn over* di giudici e la necessitata maggiore concentrazione delle risorse nel settore penale, dato il numero elevato e la mole dei processi DDA trattati nel periodo in esame.

#### **Circondario di Tribunale Ordinario di Castrovillari**

	SOPRAVENUTI	DEFINITI	di cui: definiti con sentenza	PENDENTI FINE
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	2057	3168	1.971	5.926
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	1066	1132	37	269
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1002	1066	6	160

## Circondario di Tribunale Ordinario di Catanzaro

	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	<i>di cui: definiti con sentenza</i>	PENDENTI FINE
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	3976	4420	1.928	12.107
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	1593	1644	34	425
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	921	996	9	261

## Circondario di Tribunale Ordinario di Cosenza

	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	<i>di cui: definiti con sentenza</i>	PENDENTI FINE
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	2867	3330	1.950	5.053
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	2175	2249	30	360
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1687	1726	8	349

## Circondario di Tribunale Ordinario di Crotone

	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	<i>di cui: definiti con sentenza</i>	PENDENTI FINE
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	1255	1452	851	1.944
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	916	960	21	174
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	733	720	3	146

## Circondario di Tribunale Ordinario di Lamezia Terme

	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	<i>di cui: definiti con sentenza</i>	PENDENTI FINE
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	1030	1558	1.023	4.712
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	676	689	5	175
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	450	462	1	96


### Circondario di Tribunale Ordinario di Paola

	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	<i>di cui: definiti con sentenza</i>	PENDENTI FINE
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	1133	1528	1.011	3.786
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	603	582	1	166
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	545	586	5	59

### Circondario di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia

	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	<i>di cui: definiti con sentenza</i>	PENDENTI FINE
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	1175	1006	556	4.871
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	630	664	5	261
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	478	485	3	176

Tuttavia, va rilevato il dato del consistente arretrato che si registra nel Tribunale di Catanzaro che vede pendenti 12.107 procedimenti civili.

I **tempi di definizione sono in miglioramento**, anche se ancora non soddisfacenti, in quanto i risultati conseguiti non si traducono ancora in una adeguata riduzione degli stessi, proprio per la priorità data alla definizione dei procedimenti più risalenti nel tempo che quando vengono conclusi pesano sui tempi medi.

Riguardo alla **riforma Cartabia** si è evidenziato come l'idea di fondo che accompagna le modifiche **del rito nel settore civile** è quella che riducendo i termini processuali e le udienze si possa avere una giustizia più rapida, dimenticando che il collo di bottiglia è la **decisione**, che dovendo essere ponderata e motivata, non può essere un prodotto seriale e indefinito a livello qualitativo. Con ciò ribadendo, anche quest'anno, la necessità di mantenere alta l'attenzione sulla **qualità** dei provvedimenti.

L'intervento riformatore ha inciso sul processo di cognizione, rimodellando il rito ordinario di cui agli artt. 163 ss. c.p.c. e introducendo al capo III *quater*, titolo I, libro II del codice di procedura civile un rito semplificato in sostituzione del vecchio procedimento sommario di cognizione *ex* artt. 702 *bis* c.p.c., da cui il nuovo rito si distingue nettamente, sia quanto ai presupposti sia quanto alla regolamentazione della prima udienza e delle successive attività di trattazione e istruzione.

Con riguardo al **rito ordinario**, il legislatore delegato, nell'intento di conferire ruolo centrale all'udienza di prima comparizione e trattazione e di far sì che ad essa si giunga con il *thema decidendum* e il *thema probandum* già completamente definiti, ha inciso sulla scansione dei tempi processuali, anticipando a un momento anteriore rispetto a tale udienza il deposito del triplice ordine di memorie, che ante-riforma, caratterizzava la c.d. appendice di trattazione scritta *ex* art. 183, comma 6, c.p.c. Ciò determina tutta una serie di conseguenze sullo svolgimento delle fasi di introduzione e trattazione della causa, anche in riferimento ai termini di costituzione del convenuto e agli adempimenti preliminari cui è tenuto il giudice.

Concordemente i Presidenti dei Tribunali riferiscono che nel periodo di interesse non è possibile fare una stima apprezzabile degli effetti della riforma sul contenzioso e sulla definizione dei procedimenti, data la brevità del lasso temporale di applicazione.

L'unico dato segnalato dal Presidente del Tribunale di Catanzaro è quello relativo alle sopravvenienze: confrontando il numero delle nuove iscrizioni del contenzioso ordinario del secondo trimestre 2022 e dell'omologo periodo del 2023 si evince, infatti, una riduzione degli affari sopravvenuti in quest'ultimo periodo. Ma tale circostanza sembra essere ascrivibile ad un atteggiamento "attendista" delle parti e dei difensori nei mesi iniziali di entrata in vigore della riforma.

Sicuramente un impatto positivo hanno avuto le disposizioni della riforma concernenti la c.d. **"trattazione scritta"** delle udienze, registrandosi, in alcuni settore, come il lavoro e la responsabilità contrattuale, almeno il 50% delle udienze trattate con tale modalità.

Sempre in relazione alla trattazione scritta occorre sottolineare la piena adesione delle parti a tale modalità di svolgimento dell'udienza ed il forte impulso che ha determinato ad una più rapida definizione dei procedimenti.

Tra le modifiche al codice di procedura civile apportate dalla riforma Cartabia rilevante è anche l'abrogazione della formula esecutiva.

Per confezionare, anche materialmente, un titolo esecutivo, sino al 28 febbraio 2023 era necessaria l'apposizione della c.d. formula esecutiva. Ad oggi non più.

Peraltro, non vi è più necessità di richiedere l'autorizzazione al rilascio di una ulteriore copia esecutiva del titolo successiva alla prima, stante l'abrogazione dell'art. 476 c.p.c. Vi è dunque la possibilità di eseguire un numero potenzialmente illimitato di copie attestare conformi di un titolo purché si sia in possesso dell'originale, potendo il giudice richiederne l'esibizione in corso di esecuzione.

Nel settore delle **Esecuzioni Immobiliari**, la riforma Cartabia ha inteso prevalentemente recepire le buone prassi già diffuse in alcuni Tribunali italiani, prevedendo una più stretta collaborazione tra gli ausiliari del giudice, nonché l'adozione di modelli standardizzati al fine di implementare l'efficienza del settore.

Infine, il nuovo art. 179 *ter* delle disposizioni attuative del codice di rito ha dettato nuove disposizioni in tema di formazione degli **elenchi dei professionisti delegati alle vendite** con l'obiettivo di assicurare che, ai fini dell'iscrizione all'albo, tali professionisti abbiano conseguito una formazione adeguata. Invero, a decorrere dal 28 febbraio 2023, per i procedimenti esecutivi instaurati successivamente a tale data, potrà essere conferita la delega *ex artt.* 534-*bis* e 591-*bis* c.p.c. ai soli professionisti iscritti in un apposito elenco tenuto presso ciascun Tribunale e sotto il controllo di un Comitato appositamente istituito.

Nel periodo di riferimento i professionisti interessati all'iscrizione all'albo dei delegati alle vendite hanno presentato domanda presso gli Uffici di Presidenza, al fine di concorrere alla predisposizione dell'elenco di cui all'art. 179 *ter*, e gli albi saranno disponibile a breve, essendo in via di ultimazione le attività istruttorie dei predetti Comitati.

Tra le ulteriori e significative novità recate dalla riforma si rinviene l'attribuzione ai **notai** della competenza in materia di "*autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione*". Detto intervento non trasferisce interamente le competenze al notaio, introducendo piuttosto un binario alternativo e parallelo: invero le parti possono rivolgersi, indifferentemente, al notaio od al giudice, fermo restando il potere di quest'ultimo di revocare l'autorizzazione concessa dal notaio.

Nel periodo di interesse, al Tribunale di Catanzaro, il più grande del Distretto, si sono avute solo due autorizzazioni del notaio *ex art.* 21 D.lgs. 149/2022.

Per quanto riguarda la **Corte di Appello** va segnalato un lieve incremento degli affari sopravvenuti rispetto all'anno precedente e una lievissima flessione della produttività, contenuta nonostante la scopertura di organico, notevolmente aumentata nell'anno in esame, come su indicato.

## Corte di Appello di Catanzaro

---

	PENDENTI ALL'1.7.22	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINE
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	6.098	2.042	1.727	6.415

Nell'anno precedente: pendenti 5.919; sopravvenuti 1899, definiti 1766.

Nel grado di appello la novità legislativa di maggiore impatto riguarda la **reintroduzione della figura del consigliere istruttore** al quale la riforma Cartabia, nell'ottica di garantire maggiore efficienza nell'esercizio della giurisdizione, affida la gestione dei giudizi che meritano una trattazione ordinaria, riservando al collegio la trattazione – con rito semplificato – degli appelli inammissibili per manifesta infondatezza o degli appelli di ridotta complessità o urgenti.

Un punto decisamente critico della riforma è quello che affida la scelta del rito ( ordinario innanzi al consigliere istruttore o semplificato davanti al collegio) al presidente di sezione. Quest'ultimo, difatti, all'atto dell'iscrizione a ruolo di una causa, deve, appunto, nominare il consigliere istruttore o il relatore a secondo del rito più consono alla trattazione della causa.

Il Legislatore, evidentemente consapevole che la scelta del presidente di sezione non possa che fondarsi su una valutazione del tutto parziale del gravame, disponendo solo dell'atto d'appello e della sentenza di primo grado, ha attribuito lo stesso potere al consigliere istruttore, laddove nominato, consentendogli di optare, all'esito della disamina completa degli atti delle parti processuali, per il rito semplificato.

Il Legislatore, tuttavia, sembra non aver considerato che una scelta ragionata del rito imponga al Presidente di Sezione un considerevole dispendio di tempo e di energie, tenuto conto dell'alto numero di nuove iscrizioni.

Questa criticità, allo stato, è stata superata dalle Sezioni Civili della questa Corte di Appello optando in linea generale per il **rito ordinario** e, dunque, con la nomina del consigliere istruttore ad eccezione dei casi, invero rari, nei quali l'appello appaia *ictu oculi* inammissibile perché tardivo o perché proposto avverso provvedimenti non appellabili o improcedibile per tardiva iscrizione a ruolo.

A tale scelta si è giunti anche considerando che un elevato numero di controversie civili necessitano di rinnovazione dell'attività istruttoria.

Da quanto si è appreso in occasione di incontri di studio sulla riforma, altre Corti d'Appello hanno, invece, adottato la soluzione opposta, optando per l'uso generalizzato del rito semplificato, con conseguente nomina da parte dei Presidenti delle sezioni civili del relatore in luogo del consigliere istruttore.

Queste differenti scelte, dettate da motivazioni prevalentemente pratiche, sono di per sé indicative delle **difficoltà** nelle quali si sono venuti a trovare i presidenti di sezione all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, dovendo propendere, in ragione della grande mole degli affari, per l'applicazione *tout court* del rito ordinario o di quello semplificato.

**Complessa e farraginoso** appare, poi, la normativa che riguarda i rapporti tra **consigliere istruttore e collegio**. Ci si riferisce alle norme che riservano al Collegio la decisione dell'istanza d'inibitoria all'esito della quale la causa deve tornare al consigliere istruttore a un'udienza *ad hoc* per la prosecuzione (esame istanze istruttorie o rimessione della causa in decisione). Ciò che in passato veniva generalmente deciso con un'unica ordinanza (inibitoria e fissazione dell'udienza di pc in caso di rigetto delle istanze istruttorie), ora necessita di più provvedimenti riservati in parte al collegio e in parte all'istruttore.

Le criticità inducono a chiedersi se le esigenze di accelerazione e di semplificazione del giudizio di secondo grado non potessero essere soddisfatte mediante la previsione di un **rito unico** modellato sullo schema del rito del lavoro, il quale notoriamente ha dato buona prova di sé.

Anche per quanto riguarda l'appello, allo stato, non si è in grado di valutare l'incidenza della riforma sul contenzioso e sui tempi di definizione, poiché essa, nel periodo di interesse, era in vigore da pochi mesi e solo ora sta entrando a regime.

Va evidenziato che la classe forense si è mostrata propensa alla trattazione scritta anche in appello, tant'è che le richieste di trattazione orale - quasi tutte accolte in via prudenziale - sono state davvero sporadiche e sono sempre state giustificate dalla necessità d'illustrare aspetti particolari della vicenda processuale.

Le novità legislative hanno impattato in maniera consistente anche sul **Processo Civile Telematico**.

Sia i Presidenti dei Tribunali del Distretto sia i Presidenti delle Sezioni Civili della Corte di Appello hanno segnalato che il sistema informatico, almeno nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della riforma, non era allineato alle nuove disposizioni e che i disservizi sono stati superati mediante costanti e periodici interventi della DGSIA.

Attualmente vi è completa la modalità telematica del processo: dal versamento del contributo, alla redazione del verbale, al rilascio dei fascicoli esecutivi, all'accettazione degli atti delle parti e dei magistrati.

➤ **Andamento dei carichi di lavoro e ricadute della riforma in materia di minori e famiglia, immigrazione-protezione internazionale, lavoro - previdenza sociale, crisi d'impresa, rapporti bancari.**

Nell'ambito del settore civile si ritiene opportuno effettuare un focus sulla situazione relativa alle materie che presentano una specifica rilevanza sotto il profilo dei diritti della persona e sotto quello delle ricadute sull'economia dei territori.

### **1. Famiglia e Minori**

Per quanto riguarda le controversie in materia di persone, minori e famiglia, la riforma ha introdotto il **rito unico**, che verrà applicato sia dal Tribunale ordinario che da quello per i Minorenni fin tanto che non sarà istituito il nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglia.

Le **separazioni personali ed i divorzi** si caratterizzano, sempre più spesso, per il notevole grado di conflittualità tra i coniugi, per il frequente coinvolgimento dei figli e per la strumentalizzazione degli stessi per forme di ritorsione.

Nella quasi totalità dei procedimenti di separazione e divorzio, l'affidamento dei figli minori avviene in modo condiviso, anche se i figli vivono, per lo più, con la madre e gli effetti di tale istituto si sostanziano, in conclusione, in una più larga e partecipata frequentazione con il genitore non convivente. I minori vengono sentiti ai fini dell'affidamento solo quando sussistono contrasti rilevanti tra i coniugi.

Frequenti i ricorsi per modifica delle condizioni di separazione o divorzio, la definizione dei quali si attesta, mediamente, in pochi mesi e che spesso presentano una contrapposizione più esasperata ed un livello di conflittualità ancora più marcato rispetto ai procedimenti originari.

Quanto all'incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione, con particolare riferimento alla **negoziazione assistita**, si deve rilevare che le misure in oggetto hanno avuto scarsa incidenza in materia di separazioni e divorzi. Dalle verifiche effettuate risulta, invero, che il numero dei procedimenti iscritti dopo l'entrata in vigore della normativa in parola non è affatto diminuito, ma piuttosto aumentato, registrandosi, altresì, un preoccupante fenomeno legato all'aumento delle ammissioni provvisorie al patrocinio a spese dello Stato nella materia delle separazioni e dei divorzi.

Com'è noto la riforma Cartabia ha avuto cura di semplificare la procedura per le separazioni ed i divorzi.

Prima della riforma, il giudizio era costituito in questa materia da una fase innanzi al Presidente del Tribunale - la c.d. fase presidenziale - il quale tentava la conciliazione fra i coniugi ed assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti, avuto riguardo principalmente agli interessi della prole. All'esito di questa fase, si apriva la fase istruttoria e solo con le memorie integrative si provvedeva a formalizzare le difese, con gli avvisi di legge e le prime decadenze.

La riforma, con l'intento di snellire tali procedimenti, ha inteso **riunire fase presidenziale e fase istruttoria innanzi al solo giudice monocratico**, che deve espletare le incombenze prima di competenza del Presidente del Tribunale e, al contempo, curare la fase istruttoria. Sempre nell'ottica della semplificazione, è stata prevista la possibilità, laddove i giudizi abbiano natura giudiziale, di presentare domanda congiunta di separazione e divorzio, senza dover attendere il termine di un anno a decorrere dalla separazione giudiziale dei coniugi.

Nel periodo di riferimento, atteso che la proposizione dei ricorsi in materia di separazione e divorzio col nuovo rito **ha avuto il via a partire dal 1° marzo 2023** e che la maggior parte dei procedimenti sono stati fissati in date successive al 30 giugno 2023, i Presidenti dei Tribunali hanno comunicato che non si registrano dati significativi in relazione alla tempistica, essendo intervenute poche decisioni; che le nuove domande vengono ritualmente iscritte a ruolo con designazione del giudice monocratico; che continuano ad avere luogo le udienze innanzi al Presidente del Tribunale (per la fase presidenziale) fino ad esaurimento dei ruoli costituiti dalle cause iscritte ante 1.3.2023.

Il solo Tribunale di Lamezia Terme segnala il seguente *trend* positivo relativo ai procedimenti di separazione e divorzio : *“le iscrizioni per il periodo considerato – appunto 1 luglio 2022 – 30 giugno 2023 – appaiono in deciso decremento, sia in generale che, per l'effetto, nel settore famiglia; la semplificazione e la ritenuta*

*uniformità del rito hanno invece determinato un rapido miglioramento (frutto proprio ed innanzitutto della stessa celerità del rito unitario) dei tempi medi di definizione del procedimento (a titolo esemplificativo, si sottolinea che nel Tribunale di Lamezia Terme tra la data di deposito del ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. e la sentenza definitiva trascorrono tempi medi addirittura inferiori ai 40 giorni); la velocità del rito e la certezza, per le parti, di ottenere giustizia in tempi così insolitamente celeri le ha anche determinate a scegliere la strada della procedura consensuale in tutte le sue forme, a preferenza di una procedura contenziosa che – sebbene come detto accelerata – determinerebbe risposte in tempi maggiori.*

Va, comunque, rilevato che con riferimento a tale materia, gli uffici territoriali segnalano che la riforma presenta sia elementi favorevoli sia sfavorevoli.

I primi riguardano: - la creazione del rito unico per le controversie di famiglia e minori; - la riunione nel codice di rito di varie norme sparse in leggi speciali; - la previsione di una disciplina specifica di cui si avvertiva la necessità in ipotesi specifiche (come, ad esempio, i casi di processi generati da fatti di violenza di genere o le modalità di attuazione dei provvedimenti riguardanti i figli).

I secondi concernono: - la mancata previsione di un rito semplificato per una serie di controversie relativamente semplici (come, ad esempio, la modifica delle condizioni di separazione e divorzio o alcuni casi di regolamentazione delle condizioni di affido dei figli nati fuori dal matrimonio), con l'inevitabile allungamento dei tempi di definizione dei giudizi e la riduzione di produttività dei Giudici (i procedimenti in materia di famiglia, ancor di più di quelli ordinari, presentano delle variabili, dovute anche all'evoluzione del conflitto familiare e al cambiamento dello stato d'animo delle persone coinvolte, che avrebbero richiesto un'elasticità del rito e una diversità di modelli decisorii); - l'eliminazione dell'udienza presidenziale che, comunque, serviva a dare uniformità agli orientamenti dei Giudici della sezione ed autorevolezza alle decisioni provvisorie; - la previsione dell'obbligatorietà del calendario del processo, che in materia di famiglia potrebbe risultare controproducente rispetto al rito ordinario (tenuto conto delle inevitabili sopravvenienze che possono verificarsi con una conseguente certezza dei tempi di trattazione del giudizio solo apparente); - la previsione di un rito che obbliga le parti a definire il *thema decidendum* già con i primi atti difensivi, rendendo probabilmente più difficili le soluzioni conciliative; - la fissazione delle prime udienze e di quelle di assunzione delle prove entro termini fissi che possono essere ragionevolmente rispettati solo nei casi in cui i giudici si

occupino in via esclusiva dei procedimenti in materia di famiglia; - la formulazione della norme che lascia spazio a dubbi interpretativi, cosa che (a fronte di un quadro sostanziale e processuale incisivamente innovato e modificato) certamente non facilita il compito del giudice (si pensi, ad esempio, al regime di impugnazione dei provvedimenti emessi in base all'art. 473 *bis.15* c.p.c. e all'ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio di cui all'art. 473 *bis.49* c.p.c. anche in caso di procedimenti su domanda congiunta ex art. 473 *bis.51* c.p.c., tanto che, con ordinanza del Tribunale di Trevi o del 31 maggio 2023, è già stato sollecitato l'intervento della Suprema Corte di Cassazione mediante un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 *bis* c.p.c., ulteriore norma introdotta dalla riforma in esame).

Detto ciò, si precisa che, in ogni caso, i termini previsti dalle norme introdotte dalla riforma di cui al D.lgs. n. 149/2022, relative ai procedimenti in materia di stato, persone e famiglia, risultano **rispettati** negli Uffici del Distretto e che è stata definita la maggior parte dei giudizi introdotti con domanda congiunta, tenuto conto del termine massimo di 90 giorni dal deposito del ricorso previsto per la fissazione dell'udienza o, comunque, per la sostituzione della stessa, su richiesta delle parti, con il deposito di note scritte, ai sensi di quanto disposto dall'art. 473 *bis.51* c.p.c..

**Nel secondo grado di giudizio**, in esito alle modifiche apportate dalla riforma Cartabia agli appelli avverso le sentenze di separazione e divorzio ( art. 473 *bis.30* e ss) - per i quali, anteriormente alla riforma, era previsto il rito camerale - si registra un **allungamento dei tempi di definizione**, dovendosi osservare un termine non minore di novanta giorni tra la data di notificazione del ricorso in appello e del decreto con il quale il Presidente fissa l'udienza di comparizione, e l'udienza stessa (150 giorni qualora la notificazione dovesse essere effettuata all'estero).

Attualmente la sez. I della Corte di Appello, cui sono attribuite per materia tali controversie vede la seguente situazione:

### **Sezione I Civile:**

#### **Affari contenzioni famiglia:**

- pendenti all'1.7.2022 = **84**
- sopravvenienze dall'1.7.2022 al 30.6.2023 = **92**
- definizioni dall'1.7.2022 al 30.6.2023 = **119**
- pendenza al 30.6.2023 = **67**

### **Volontaria giurisdizione famiglia:**

- pendenti all'1.7.2022 = **61**
- sopravvenienze dall'1.7.2022 al 30.6.2023 = **116**
- definizioni dall'1.7.2022 al 30.6.2023 = **128**
- pendenza al 30.6.2023 = **55**

Trattandosi di una materia “sensibile” nella quale sono in gioco diritti della persona, si apprezza la celerità con la quale la sezione definisce tale procedimenti, mantenendosi al passo con le sopravvenienze e non dando luogo alla creazione di arretrato.

## **2. Immigrazione – Protezione Internazionale**

La materia del diritto dei cittadini stranieri immigrati al riconoscimento di un titolo di soggiorno nel nostro Paese o quello di opporsi ad un provvedimento di allontanamento dallo stesso è stata oggetto di riforma con il D.L. 17.2.2017 n. 13, convertito con modifiche dalla L. n. 46/2017 che ha introdotto le sezioni specializzate presso i Tribunali ove ha sede la Corte di Appello - nel nostro caso Catanzaro - e abolito il secondo grado di giudizio, prevedendo solo la ricorribilità davanti la Corte di Cassazione avverso i provvedimenti emessi in detta materia dai Tribunali Distrettuali.

L'incidenza della riforma Cartabia in tale materia si limita all'applicazione del rito semplificato ai ricorsi avverso il diniego dei permessi di soggiorno, rimanendo per il resto invariata la situazione precedente.

In materia di protezione internazionale, del pari, è intervenuta la modifica relativa alla competenza territoriale per le richieste di cittadinanza, per le quali dal mese di giugno 2022 non è più competente il foro di Roma ma **quello di residenza o dimora del richiedente**.

Tale modifica ha comportato un rilevante aumento del contenzioso affidato ai GOP.

Di più, nel medesimo ambito, preme evidenziare l'introduzione del c.d. **Decreto Cutro** del 10.3.2023, n. 20, con il quale, tra l'altro: - è stata abrogata la cosiddetta “protezione speciale” nei casi in cui il richiedente non ha ottenuto la protezione internazionale (riconoscimento dello stato di rifugiato) ma vi era un fondato rischio di violazione alla vita privata e familiare, tenendo conto della *“natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo*

*soggiorno nel territorio nazionale, dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine*; - è stata abrogata la necessità della convalida del giudice di pace per l'esecuzione dei decreti di espulsione in esito a condanna; - è stato disposto un aumento dei termini di permanenza presso i Centri di Trattenimento.

Nel Distretto non risultano casi di applicazione di tale normativa che è invece stata disapplicata per contrasto con la normativa CEDU da altri Tribunali, con grande risalto mediatico.

In ordine alla sezione specializzata del Tribunale di Catanzaro, collocata presso la Sezione prima civile, il Presidente ha rappresentato che *“Deve sottolinearsi, quanto alle competenze monocratiche tabellarmente attribuite ai giudici onorari – **l'aumento esponenziale del contenzioso determinato principalmente dalle controversie relative alla “cittadinanza”:***

*pendenza all'1.7.2022: 2664;*

*sopravvenienze 1.7.2022 - 30.6.2023:1644;*

*definizioni 1.7.2022 - 30.6.2023: 1628;*

*pendenza al 30.6.2023: 2950”.*

E' stato, altresì, precisato che tale numero elevato di pendenze è frutto di un'anomalia rappresentata dalle *“gravissime difficoltà connesse al collocamento a riposo”* del precedente giudice ha reso necessaria la rimessione di un numero elevato di procedimenti pronti per la decisione.

La **Corte di appello**, sollevata dagli appelli in materia dalla riforma del 2017, vede ancora la permanenza di un certo numero di pendenze in questa materia conseguenti agli annullamenti della Corte di Cassazione delle sentenze emesse in relazione a gravami proposti *ante* D.L. 17.2.2017 n. 13 (all'epoca in numeri imponenti).

Tali annullamenti riguardano in massima parte sentenze di mancato accoglimento della protezione umanitaria, atteso l'orientamento restrittivo adottato all'epoca dalla Corte di Appello di Catanzaro.

Nel periodo di interesse davanti alla Sezione Prima civile, tabellarmente competente in tale materia, risulta la seguente situazione:

### **Sezione Prima Civile**

#### **Affari in materia di protezione internazionale:**

- pendenti all'1.7.2022 = **133**

- sopravvenienze dall'1.7.2022 al 30.6.2023 = **79**
- definizioni dall'1.7.2022 al 30.6.2023 = **150**
- pendenza al 30.6.2023 = **62**

Anche in relazione a tali procedimenti che riguardano diritti della persona la Sezione Prima Civile pone particolare attenzione nel garantirne una celere trattazione.

### **3. Lavoro e Previdenza**

Per quanto concerne il settore Lavoro e Previdenza sociale, la novità di maggior rilievo è costituita dagli artt. 441 bis e ss. c.p.c. in materia di controversie relative ai licenziamenti.

Il legislatore delegato ha previsto, innanzitutto, la definitiva **abrogazione del c.d. rito Fornero**, e, al contempo, l'introduzione di un unico rito, costruito sul modello dell'ordinario rito del lavoro, ma con carattere prioritario per i procedimenti in materia di licenziamento nei quali è proposta domanda di reintegra nel posto di lavoro.

Nell'ambito di tali controversie, il giudice può **ridurre i termini** del procedimento fino alla metà e può disporre, in base alle esigenze di celerità prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione. Inoltre, il giudice riserverà particolari giorni, anche ravvicinati nel calendario delle udienze, alla trattazione di tali procedimenti. Si collega a tale previsione l'art. 144 quinquies disp. att. c.p.c., che prevede che il Presidente di sezione e il Dirigente dell'Ufficio giudiziario favoriscano la trattazione prioritaria dei suddetti procedimenti e che l'Ufficio effettui rilevazioni trimestrali per verificare la durata di questi processi in relazione alle altre controversie in materia di lavoro.

Ebbene, dai primi mesi dall'entrata in vigore della riforma, è possibile esprimere **valutazioni positive in ordine all'abrogazione del c.d. rito Fornero**, che, attraverso la scissione processuale in due fasi, anziché accelerare i tempi di definizione della controversia (come ipotizzato dal legislatore), aveva prodotto, nella pratica, l'effetto contrario.

È, invece, ancora da verificare l'effettiva rispondenza agli obiettivi perseguiti dal legislatore della previsione di una corsia preferenziale per i processi in materia di licenziamento con domanda di reintegrazione, atteso che gli organici rimangono

invariati e la quasi totalità dei procedimenti in materia di licenziamenti richiedono attività istruttorie, spesso complesse, che inevitabilmente impegnano diverse udienze.

Va, comunque, evidenziato, nonostante l'esiguità dei giudici assegnati negli Uffici territoriali al settore lavoro rispetto all'elevato numero degli affari, **il trend positivo del settore**, nel quale il numero degli affari definiti è superiore a quello dei sopravvenuti, con aggressione dell'arretrato, anche per merito dell'apporto dei funzionari dell'Ufficio del Processo.

Di seguito i dati trasmessi dai Tribunali.

#### **Tribunale Catanzaro**

- sopravvenienze dall'1.7.2022 al 30.6.2023 = 1.786
- definizioni dall'1.7.2022 al 30.6.2023 = 1.939
- pendenza al 30.6.2023 = 4.956

#### **Tribunale Castrovillari:**

- sopravvenienze dall'1.7.2022 al 30.6.2023 = 2.635
- definizioni dall'1.7.2022 al 30.6.2023 = 2.857
- pendenza al 30.6.2023 = 4.959

#### **Tribunale Cosenza:**

- sopravvenienze dall'1.7.2022 al 30.6.2023 = 3.040
- definizioni dall'1.7.2022 al 30.6.2023 = 3.246
- pendenza al 30.6.2023 = 2.721

#### **Tribunale Crotone:**

- sopravvenienze dall'1.7.2022 al 30.6.2023 = 1.215
- definizioni dall'1.7.2022 al 30.6.2023 = 1.305
- pendenza al 30.6.2023 = 838

#### **Tribunale Lamezia Terme:**

- sopravvenienze dall'1.7.2022 al 30.6.2023 = 803
- definizioni dall'1.7.2022 al 30.6.2023 = 882
- pendenza al 30.6.2023 = 1538

#### **Tribunale Paola:**

- sopravvenienze dall'1.7.2022 al 30.6.2023 = 847
- definizioni dall'1.7.2022 al 30.6.2023 = 912
- pendenza al 30.6.2023 = 1.470

#### **Tribunale Vibo Valentia:** l'organico del settore prevede 2 giudici togati

- sopravvenienze dall'1.7.2022 al 30.6.2023 = 1.294

- definizioni dall'1.7.2022 al 30.6.2023 = 1.530
- pendenza al 30.6.2023 = 3.499

In **Corte di Appello**, la sezione Lavoro e Previdenza ha un organico composto da cinque consiglieri più il presidente, i cui posti sono stati coperti nel periodo di interesse.

Gli affari della Sezione nell'arco temporale compreso tra l'1.7.2022 e il 30.6.2023 risultano i seguenti :

- pendenti all'inizio del periodo, n. 3207;
- sopravvenuti nel periodo n. 1339;
- definiti n. 1579 (di cui n.1516 con sentenza e n. 63 in altro modo);
- pendenti alla fine del periodo, n. 3.161.

Con indice di ricambio positivo ed indice di smaltimento [definiti/pendenti inizio periodo+sopravvenuti:1579/(3207+1339)=] pari a 0,347

Di seguito i dati di dettaglio.

-LAVORO:

pendenti all'inizio del periodo, n.1446; sopravvenuti n.569; definiti n.668 (di cui n.639 con sentenza e n.29 con altre modalità); pendenti alla fine del periodo n.1356;

-PREVIDENZA E ASSISTENZA:

pendenti all'inizio del periodo n.1761; sopravvenuti n.770, definiti n.911 (di cui n.877 con sentenza e n.34 con altre modalità); pendenti alla fine del periodo n.1621.

Confrontando i dati su riportati con quelli dell'anno precedente, si rileva che :

- a) vi è stata una diminuzione delle pendenze complessive, che passano da n. 3207 (1.7.2022) a n.2977 (1 luglio 2023), con proporzione interna pressochè invariata;
- b) in ordine all'andamento delle sopravvenienze, la tendenziale diminuzione media di circa 220 sopravvenienze all'anno, segnalata nelle precedenti relazioni dell'allora Presidente di Sezione, non è allo stato confermata.

Anche in Corte di Appello, dunque, si apprezza e rimane invariata la positiva tendenza alla definizione nel settore Lavoro di un numero di affari superiori e quelli sopravvenuti, nonostante l'inadeguatezza dell'organico della sezione, più volte segnalato nelle sedi istituzionali, per l'evidente sottodimensionamento rispetto al carico degli affari ( in considerazione della sostanziale scomparsa dei filoni di cause c.d. "seriali"; delle sopravvenienze registrate nel quinquennio di gran lunga superiori, in diversi casi anche del doppio, a quelle di tutte le altre sezioni lavoro delle Corti di appello d'Italia secondo i dati dell'archivio ministeriale Giustizia Civile).

Quanto agli effetti della  **riforma Cartabia**, l'art. 1, comma 380, Legge 23 dicembre 2022 n.197 ha previsto che le disposizioni in tema di impugnazioni e, per ciò che interessa

nello specifico, quelle riguardanti il rito del lavoro (artt. 434,436-bis, 437 e 438 cpc) si applichino alle impugnazioni proposte successivamente al **28 febbraio 2023**.

I procedimenti trattati nella Sezione Lavoro e Previdenza della Corte, nel periodo di interesse, recavano quali anni di iscrizione 2021 e 2022. Considerate le risorse a disposizione, la trattazione dei procedimenti con data di iscrizione al 2023, interessati dalla riforma Cartabia, è stata ed è attualmente limitata a pochi di carattere più urgente. Sicchè allo stato **non vi sono dati sufficienti** per una valutazione generale dell'impatto del recente intervento riformatore sull'organizzazione ed efficienza della Sezione.

Quanto alla possibilità di sostituire l'udienza in presenza con quella da remoto, ovvero a trattazione scritta, prevista dagli artt. 127 bis e 127 ter c.p.c., la Sezione, in esito al venir meno dell'emergenza pandemica durante la quale ha tenuto le udienze a trattazione cartolare (facendo salva la possibilità di trattazione orale in presenza o tramite collegamento su piattaforma in caso di richiesta espressa delle parti), ha preferito il **ritorno alla trattazione in presenza**, mantenendo intatta la modalità telematica di prestazione del giuramento per tutti i casi di conferimento di consulenze tecniche. Ciò in quanto nella materia del lavoro risulta spesso produttivo interloquire direttamente con le parti, recependo più velocemente e nel contraddittorio, l'esposizione delle rispettive ragioni.

Pertanto la citata riforma ha consentito uno snellimento delle attività di udienza nei limiti esposti.

#### **4. Crisi di Impresa e rapporti bancari.**

Il Codice della Crisi di Impresa ed Insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio 2022, contiene in un *corpus* normativo unitario sia le procedure cosiddette "maggiori" (liquidazione giudiziale e concordato preventivo) sia quelle "minori" (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata).

Queste ultime hanno preso il posto, con non poche novità, delle procedure da sovraindebitamento disciplinate dalla legge n. 3 del 2012. Nel contesto territoriale ed economico dei Tribunali di Catanzaro e Lamezia Terme dette procedure hanno trovato ampia applicazione pratica.

I Presidenti hanno, infatti, segnalato un incremento delle *ex procedure di sovraindebitamento*, che dipende sia dalla perdurante situazione di crisi economica sia dalle semplificazioni apportate dal legislatore con il CCI (es. non è più richiesto il vaglio del giudice sulla meritevolezza del sovra indebitato). È probabile che il *trend* si intensificherà, perché l'esdebitazione del debitore incapiente prevista dall'art. 283 del

Codice della crisi di impresa offre la liberazione integrale dei debiti *“della persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”*.

Scarsa applicazione ha invece registrato nel contesto territoriale ed economico del Distretto, il concordato semplificato: procedura la cui introduzione nell'ordinamento era stata anticipata dal decreto legge numero 118 del 2021.

Con specifico riferimento alla liquidazione giudiziale (la quale ha sostituito il fallimento della legge del 1942), uno degli obiettivi principali della riforma - nel recepire prassi già diffuse nei Tribunali - è stato quello di ampliare e attivare tempestivamente flussi informativi tra gli organi della procedura concorsuale (giudice delegato e curatore) e la Procura.

In proposito sono in atto contatti per la condivisione di protocolli tra i Tribunali e le Procure territoriali.

Va dato atto che gli Uffici stanno effettuando notevoli sforzi per abbattere l'arretrato con particolare riguardo alle procedure che pendono da oltre sei anni. I Tribunali di Lamezia Terme e Paola segnalano una consistente diminuzione dei tempi medi di definizione dei procedimenti prefallimentari e/o procedimenti unitari dinanzi al G.D.

In relazione ai **rapporti bancari** non è stata indicata alcuna incidenza delle modifiche intervenute, che riguardano la necessità dell'esibizione immediata degli estratti conto e l'espletamento della mediazione quale condizione di ammissibilità dell'azione.

Per quanto riguarda **la Corte di Appello**, la Sezione terza civile, tabellarmente deputata alla trattazione di tali materie, ha visto nel periodo di interesse la sopravvenienza di n. **25** procedure in **materia di impresa** con una pendenza al 30.6.2023 di n. **181** procedimenti complessivi; e la sopravvenienza di n. **189** procedimenti in **materia bancaria**, con una pendenza al 30.6.2023 di n. **872** procedimenti.

La presenza di un consistente arretrato nel settore ha indotto alla formulazione di un piano di smaltimento ed alla completa copertura da parte della scrivente, in esito ad interpello, dei cinque posti di consigliere previsti tabellarmente nell'organico della sezione.

## 5. Mediazione e conciliazione

Il 30 giugno 2023 è entrata in vigore l'ultima *tranche* di novità relative alla riforma Cartabia in ordine, in particolare, all'istituto della mediazione civile e commerciale. Si rammenta che la mediazione è un istituto già previsto nel nostro ordinamento e che la riforma ha apportato modifiche nel senso del suo ampliamento e potenziamento.

Dalle esperienze degli Uffici territoriali è stato evidenziato che, in generale, nonostante i giudici sollecitino a farne uso, la mediazione non incontra il *favor* di gran parte dell'utenza.

Allo stato, l'accesso a tali modalità alternative di definizione dei procedimenti sembra rispettare gli *standards* pregressi.

I pochi mesi di applicazione della riforma non hanno consentito la creazione di una statistica neanche in relazione alla mediazione obbligatoria, prevista dalla stessa quale condizione di procedibilità in determinate materie.

Analoga situazione in **Corte di Appello** nella quale non si pratica la c.d. "mediazione demandata" alla stregua del dato esperienziale della scarsissima possibilità di riuscita di una conciliazione in secondo grado e del conseguente temuto allungamento dei tempi di definizione del procedimento in ipotesi in cui il tentativo di conciliazione abbia esito negativo.

### 3.4. SETTORE PENALE

#### ➤ **Andamento degli Uffici del Distretto.**

Anche quest'anno il nostro Distretto si caratterizza nel panorama giudiziario nazionale per la preponderanza di procedimenti aventi ad oggetto il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, e numerosi reati-fine, con un elevato numero di imputati e di capi di imputazione, che esigono gravose istruttorie (c.d. ***maxi processi***).

Trattasi di procedimenti che impegnano consistenti risorse e che, spesso, mettono in crisi l'organizzazione degli Uffici territoriali, non dotati di mezzi sufficienti, come sovente rappresentato dai Presidenti dei Tribunali: vi è spesso difficoltà nel reperire giudici compatibili, scindendosi normalmente il procedimento in almeno due tronconi, in base alla scelta del rito da parte degli imputati (rito ordinario o rito alternativo); vi è difficoltà a coordinare la rapida definizione di tali processi con l'attività ordinaria, che subisce

inevitabili rallentamenti anche per le ripercussioni sul personale amministrativo, imponendo un cospicuo utilizzo di risorse, di strumenti e di capitale umano.

Sono stati trattati e definiti, nel periodo di riferimento, un numero elevato di maxi-processi in primo grado ed in appello (proc. nr.931/22 R. App., operazione “Malapianta”; proc. nr.1206/22 R. App., operazione “Nemea”; proc. nr.1978/21 R. App., operazione “Rimpiazzo” abbreviato; proc. nr.181/22 R. App., Spadea + altri; proc. nr.182/22 R. App., operazione “Stammer bis”; proc. nr.3613/22 R. App., operazione “Rimpiazzo”, rito ordinario; proc. nr.3349/22 R. App., operazione “Malapianta”, rito ordinario; proc. nr.3616/22 R. App., operazione “Imponimento”; ecc.).

Tra di essi va menzionato il processo **Rinascita Scott**, nei confronti di **345 imputati**, di cui 130 sottoposti a misure cautelari, con 341 capi di imputazione, 188 persone offese, davanti al Tribunale di Vibo Valentia, che è stato definito grazie al lavoro straordinario di un giovane e instancabile collegio giudicante e la cui gestione è stata di grande impatto sull'Ufficio, di piccole dimensioni. Nel medesimo periodo sempre davanti al Tribunale di Vibo Valentia si è sovrapposto il processo relativo all'operazione c.d. **Petrolmafie**, nei confronti di **53 imputati**.

La Corte ha visto la pendenza di **29 maxi processi DDA** con detenuti in scadenza termini (alcuni su menzionati) tra cui la *trance* di “**Rinascita Scott**” **definita in primo grado con il rito abbreviato** nei confronti di 74 imputati, sopra già menzionato, che è stato definito in tempi rapidi (con una media di 3 udienze alla settimana, anche durante il periodo di ferie).

Ciò per ribadire che anche nel settore penale, dati i carichi di lavoro del Distretto, il raggiungimento dell'obiettivo dell'abbattimento del *disposition time*, rimanda alla medesima parola d'ordine: **RISORSE**.

Anche perché l'ingente impegno che gli Uffici sostengono si prospetta inalterato nel prossimo futuro ove si consideri che i procedimenti iscritti dalla DDA nell'anno 2023 per il delitto di cui all'art. **416-bis** c.p. sono in sensibile aumento: n. **83** rispetto ai 69 dell'anno precedente, così come in aumento è il numero delle iscrizioni per le estorsioni aggravate dal metodo mafioso o commesse al fine di agevolare una consorteeria mafiosa.

Continua, invece, a registrarsi una lieve flessione dei procedimenti iscritti per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, pari a **65**, rispetto ai 68 dell'anno precedente.

Risultano, poi, raddoppiate le iscrizioni per i reati informatici, di competenza della DDA.

Sostanzialmente stazionario è il dato dei procedimenti iscritti per **omicidio volontario**, pari a n. 10 (nell'anno precedente erano 11) oltre ad una iscrizione per omicidio per lupara bianca avvenuta a Vibo Valentia. Va rilevata l'assenza di omicidi volontari nei circondari di Crotona e Lamezia Terme e il dato positivo che nel circondario di Vibo risulta come unico omicidio quello appena menzionato di lupara bianca, con inversione del trend negativo che aveva portato il tale circondario ad essere quello che registrava in Italia il maggior numero di delitti violenti contro la persona.

Anche quest'anno va espressa preoccupazione per il fatto che parte degli omicidi risultano essere stati commessi da soggetti affetti da patologie psichiatriche che sovente indirizzano la loro aggressività nei confronti di familiari. Circostanza questa che pone in evidenza il problema del funzionamento dei Centri di Salute Mentale, deputati, successivamente alla legge Basaglia, a seguire sul territorio detti soggetti ed a somministrargli le necessarie cure. In proposito la Corte di Appello sta contribuendo alla redazione di un protocollo di intesa con il Dipartimento di Salute Mentale, come più dettagliatamente esplicitato nella trattazione dedicate alle REMS.

Sempre elevato il numero dei procedimenti riguardanti la **violenza di genere**: nel solo circondario di Catanzaro i procedimenti iscritti per i reati da codice rosso sono **191**. Dati che parlano da soli quanto alla gravità ed estensione del fenomeno soprattutto ove si consideri che lo stesso continua a rimanere in larga misura sommerso.

Va evidenziato il dato positivo che nel Distretto, nel 2023, non si sono registrati femminicidi, in positiva controtendenza rispetto ad un fenomeno allarmante che coinvolge tutto il Paese, ove si pensi che in questo scorcio di nuovo anno, appena 20 giorni, sono stati già commessi 6 femminicidi in Italia. La vicenda drammatica e commovente dell'uccisione di Giulia Cecchetin ha accelerato il processo di approvazione del disegno di legge delega (n. 168/23) che ha inserito ulteriori norme nel c.d. **Codice Rosso** volte in via principale alla prevenzione, rendendo più efficaci le azioni di protezione, per evitare che i reati spia possano degenerare in femminicidio o, comunque, in reati più gravi.

Norme entrate da poco in vigore che auspichiamo possano contribuire ad arginare questo drammatico problema che purtroppo è molto lontano dalla sua risoluzione, come dimostrano le tragiche statistiche nazionali.

Va menzionato, anche quest'anno, il prezioso apporto dei Comitati Pari Opportunità - presso la Corte e presso i C.O.A. - e delle associazioni che operano contro la violenza di

genere sul territorio, per l'ausilio nella gestione delle vittime e la diffusione di una cultura paritaria e inclusiva, unico vero rimedio contro i retaggi del patriarcato.

La radicata presenza sul territorio di compagini di criminalità organizzata si traduce anche in un consistente fenomeno di **criminalità minorile**.

Segnatamente, l'articolazione di tipo familiare delle consorterie locali comporta il diretto coinvolgimento dei minori nell'agire delinquenziale degli adulti (anche in ragione delle forme di premialità che caratterizzano il processo minorile).

La delinquenza minorile nel nostro distretto presenta tratti allarmanti non solo sul piano quantitativo, ma anche su quello qualitativo, stante la persistente ricorrenza di reati aggravati ai sensi dell'**art. 416-bis 1 c.p.** (c.d. **aggravante mafiosa**), tra cui spiccano, in particolare, gravi imputazioni quali **omicidi, estorsioni**, reati in materia di **armi** e di **stupefacenti**.

Nello specifico si constata un sempre maggiore coinvolgimento dei minori nella gestione illecita degli stupefacenti – sia a livello individuale, sia a livello concorsuale – il che appare connesso alla tossicodipendenza degli stessi autori delle condotte illecite.

Del pari allarmante sotto il profilo socio-culturale è l'aumento significativo dei reati commessi col mezzo informatico, ed in particolare, **diffamazione, revenge porn, cyberbullismo**.

Ma ancora più preoccupante è la serialità di episodi di **aggressioni**, commessi registrando e divulgando le scene di violenza che vengono poste in essere da ragazzi nei confronti di loro coetanei più deboli e vulnerabili.

Tali episodi impongono a tutti noi adulti, genitori, cittadini, operatori del diritto, riflessioni che esulano dal campo giuridico, atteso che per sconfiggere e prevenire queste forme di criminalità occorre intervenire in radice, interrogandoci sul modo di **educare** le nuove generazioni alla legalità, ma prima ancora alla civile convivenza.

In aumento, anche le violazioni del codice della strada con frequenti episodi di lesioni stradali, spesso associate all'uso di alcol, droghe, o alla guida senza patente.

Sempre connesso alla pervasività che il fenomeno mafioso ha nel nostro territorio, vi è un altro dato che vale la pena menzionare, per i profili di novità, delicatezza e rilevanza, relativo ai ricorsi proposti dalla Procura Minorile in materia di **figli di collaboratori di giustizia**. Si tratta di percorsi attuati in coordinamento tra il Tribunale dei Minorenni e la Procura di Catanzaro, predisposti all'esito di una approfondita e specifica

preistrutturata, particolarmente necessari nei casi in cui uno dei due genitori collabori, mentre l'altro genitore non collaborante rifiuta di aderire al programma di protezione.

In percorsi analoghi vengono inclusi anche i figli di soggetti appartenenti a compagini mafiose vittime di forma di "**indottrinamento**".

Queste forme di intervento meritano di essere valorizzate poiché la **rieducazione alla legalità** è alla base della prevenzione di ogni forma di devianza, vieppiù di quella giovanile.

Per avere contezza della situazione, si evidenzia che nell'anno sono stati iscritti nei confronti di minori **611** procedimenti a carico di soggetti noti e **98** a carico di ignoti.

Altrettanto allarmanti i numeri **sulla situazione carceraria minorile**: nel periodo di riferimento si sono registrati **75 ingressi in IPM**, di cui buona parte riferibili a detenuti trasferiti da altre sedi per ragioni di **sovraffollamento**, fenomeno che, anche nelle strutture ospitanti i minori, portano ad episodi di disordini interni.

Si tratta di un dato di rilievo se lo si raffronta a quello dell'anno precedente, in cui si erano registrati 'solo' 35 ingressi complessivi.

Si auspica il potenziamento di efficienti e diffuse strutture operative sul territorio, imprescindibili per una piena attuazione della rieducazione dei minori e del loro reinserimento sociale.

Per quanto concerne i **minori - persone offese**, va apprezzata l'iniziativa della Procura Minorile che ha redatto delle linee guida indirizzate ai servizi e alle Forze dell'Ordine per l'attuazione di ordini di protezione e interventi indifferibili a tutela dei **minori vittime di violenza** nel Distretto.

Sul piano processuale, si osserva come sia stato meno rilevante – comprensibilmente – l'impatto della riforma Cartabia sul processo minorile, in ragione della specificità del rito, e, in particolare, in considerazione del fatto che tutti i procedimenti minorili si definiscono con richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato, non essendo prevista pertanto la possibilità di un'udienza di comparizione predibattimentale *ex art. 554-bis c.p.p.*

Passando alla disamina dell'andamento degli **Uffici giudicanti di primo grado**, il dato globale registra un aumento generalizzato delle sopravvenienze nel Distretto, come si evince dalla tabella di seguito riportata.

Ufficio	Macro materia	Iscritti 2021	Definiti 2021	Iscritti 2022	Definiti 2022	Iscritti 1 semestre 2023	Definiti 1 semestre 2023
Corte d'Appello di Catanzaro	SEZIONE ORDINARIA	2.812	2.836	3.770	2.467	1.705	1.798
	SEZIONE ASSISE	31	35	35	37	17	16
	SEZIONE MINORENNI	32	25	21	11	9	8
	<b>TOTALE PENALE</b>	<b>2.875</b>	<b>2.896</b>	<b>3.826</b>	<b>2.515</b>	<b>1.731</b>	<b>1.822</b>

<b>Clearance rate</b>	<b>1,01</b>	<b>0,66</b>	<b>1,05</b>
-----------------------	-------------	-------------	-------------

Tribunale Ordinario di Castrovillari	RITO COLLEGIALE SEZIONE ORDINARIA	67	90	71	87	55	58
	RITO MONOCRATICO PRIMO GRADO	1.092	1.733	1.621	2.075	1.140	1.194
	RITO MONOCRATICO APPELLO GIUDICE DI PACE	37	35	41	50	13	17
	INDAGINI E UDIENZA PRELIMINARE (NOTI)	2.817	3.562	3.653	3.590	2.491	2.234
	<b>TOTALE PENALE</b>	<b>4.013</b>	<b>5.420</b>	<b>5.386</b>	<b>5.802</b>	<b>3.699</b>	<b>3.503</b>

<b>Clearance rate</b>	<b>1,35</b>	<b>1,08</b>	<b>0,95</b>
-----------------------	-------------	-------------	-------------

Tribunale Ordinario di Catanzaro	RITO COLLEGIALE SEZIONE ASSISE	19	20	8	14	6	7
	RITO COLLEGIALE SEZIONE ORDINARIA	104	83	134	83	71	53
	RITO MONOCRATICO PRIMO GRADO	1.276	1.631	1.627	1.524	928	1.267
	RITO MONOCRATICO APPELLO GIUDICE DI PACE	20	42	23	22	15	16
	INDAGINI E UDIENZA PRELIMINARE (NOTI)	3.905	3.754	3.765	3.801	2.087	1.945
	<b>TOTALE PENALE</b>	<b>5.324</b>	<b>5.530</b>	<b>5.557</b>	<b>5.444</b>	<b>3.107</b>	<b>3.288</b>

<b>Clearance rate</b>	<b>1,04</b>	<b>0,98</b>	<b>1,06</b>
-----------------------	-------------	-------------	-------------

Tribunale Ordinario di Cosenza	RITO COLLEGIALE SEZIONE ASSISE	7	5	2	5	4	2
	RITO COLLEGIALE SEZIONE ORDINARIA	59	52	57	60	33	44
	RITO MONOCRATICO PRIMO GRADO	1.539	1.420	2.042	1.676	833	1.098
	RITO MONOCRATICO APPELLO GIUDICE DI PACE	41	45	64	36	27	38
	INDAGINI E UDIENZA PRELIMINARE (NOTI)	3.712	3.246	3.804	4.310	2.024	2.155
	<b>TOTALE PENALE</b>	<b>5.358</b>	<b>4.768</b>	<b>5.969</b>	<b>6.087</b>	<b>2.921</b>	<b>3.337</b>

<b>Clearance rate</b>	<b>0,89</b>	<b>1,02</b>	<b>1,14</b>
-----------------------	-------------	-------------	-------------

Tribunale Ordinario di Crotone	RITO COLLEGIALE SEZIONE ORDINARIA	83	80	81	73	44	34
--------------------------------------	---	----	----	----	----	----	----

	RITO MONOCRATICO PRIMO GRADO	976	1.341	1.216	1.576	554	1.005
	RITO MONOCRATICO APPELLO GIUDICE DI PACE	23	13	17	23	11	12
	INDAGINI E UDIENZA PRELIMINARE (NOTI)	2.395	2.257	2.858	2.144	1.560	1.719
	<b>TOTALE PENALE</b>	<b>3.477</b>	<b>3.691</b>	<b>4.172</b>	<b>3.816</b>	<b>2.169</b>	<b>2.770</b>

<b>Clearance rate</b>	<b>1,06</b>		<b>0,91</b>		<b>1,28</b>
-----------------------	-------------	--	-------------	--	-------------

Tribunale Ordinario di Lamezia Terme	RITO COLLEGIALE SEZIONE ORDINARIA	54	44	58	48	30	40
	RITO MONOCRATICO PRIMO GRADO	1.363	795	752	1.137	494	637
	RITO MONOCRATICO APPELLO GIUDICE DI PACE	0	4	0	2	20	1
	INDAGINI E UDIENZA PRELIMINARE (NOTI)	2.539	2.018	1.779	1.855	904	1.131
	<b>TOTALE PENALE</b>	<b>3.956</b>	<b>2.861</b>	<b>2.589</b>	<b>3.042</b>	<b>1.448</b>	<b>1.809</b>

<b>Clearance rate</b>	<b>0,72</b>	<b>1,17</b>	<b>1,25</b>
-----------------------	-------------	-------------	-------------

Tribunale Ordinario di Paola	RITO COLLEGIALE SEZIONE ORDINARIA	59	37	47	27	11	11
	RITO MONOCRATICO PRIMO GRADO	881	1.086	732	1.084	169	452
	RITO MONOCRATICO APPELLO GIUDICE DI PACE	23	27	20	20	21	7
	INDAGINI E UDIENZA PRELIMINARE (NOTI)	1.370	1.510	1.152	1.021	795	523
	<b>TOTALE PENALE</b>	<b>2.333</b>	<b>2.660</b>	<b>1.951</b>	<b>2.152</b>	<b>996</b>	<b>993</b>

<b>Clearance rate</b>	<b>1,14</b>	<b>1,10</b>	<b>1,00</b>
-----------------------	-------------	-------------	-------------

Tribunale Ordinario di Vibo Valentia	RITO COLLEGIALE SEZIONE ORDINARIA	85	95	50	57	41	43
--------------------------------------	-----------------------------------	----	----	----	----	----	----

	RITO MONOCRATICO PRIMO GRADO	828	1.235	1.194	1.037	788	617
	RITO MONOCRATICO APPELLO GIUDICE DI PACE	9	13	4	7	18	9
	INDAGINI E UDIENZA PRELIMINARE (NOTI)	2.483	1.736	4.837	6.373	1.788	1.343
	<b>TOTALE PENALE</b>	<b>3.405</b>	<b>3.079</b>	<b>6.085</b>	<b>7.474</b>	<b>2.635</b>	<b>2.012</b>
	<b>Clearance rate</b>	<b>0,90</b>	<b>1,23</b>	<b>0,76</b>			

Come esposto già lo scorso anno, vi sono troppi comportamenti sanzionati penalmente e, prima le Procure, poi i Tribunali si trovano in difficoltà a farvi fronte. La situazione, nonostante le manifestate intenzioni per un **diritto penale minimo**, non è migliorata in quest'anno dato che sono stati previsti nuovi reati riguardanti condotte di non elevato allarme sociale.

La crisi sistemica del settore penale riguarda tutte le realtà del Paese proprio per l'eccessivo numero di affari, ma nel nostro Distretto essa si manifesta con maggiore forza in ragione del numero preponderante di reati gravi, di competenza della DDA, la cui trattazione mal si concilia negli uffici di merito, con la gestione del grande numero di fascicoli per reati c.d. 'bagattellari'.

Ciò nonostante gli Uffici del Distretto sono riusciti ad avere un clearance rate pari o superiore ad uno, evadendo un numero di affari pari o superiore ai sopravvenuti.

Positivi i dati circa l'aggressione dell'arretrato riferito all'anno 2020, ai fini del PNRR, come può evincersi dalla tabella sottostante, con punte di evasione del 34% da parte del Tribunale di Castrovillari che risulta il più virtuoso quanto al raggiungimento degli obiettivi anche relativi al settore civile. Da apprezzare il risultato dei Tribunali di Cosenza e Lamezia Terme che sono riusciti nell'anno trascorso ad invertire la tendenza ed aggredire l'arretrato.

Rimane problematico per sottodimensionamento e scopertura di organico il **Tribunale della Libertà**, sezione che cumula alle impegnative competenze del riesame anche quelle relative alle misure di prevenzione personali e patrimoniali del Distretto.

Quanto ai dibattimenti, la disciplina sui collaboratori di giustizia continua a dare buoni risultati, essendo il dichiarato dei collaboratori, nella maggior parte dei processi aventi ad oggetto il reato di cui all'art. 416 bis o quelli aggravati dal metodo o dall'agevolazione mafiosa, le fonti di prova principali su cui si fondano le decisioni.

**In Appello** risultano in aumento i processi che necessitano della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sovente in relazione a quelli definiti con il rito abbreviato, ed, ancora più spesso nei casi di appello proposti dal P.M. a seguito di assoluzione, in ossequio alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha recepito le indicazioni

Ufficio		Pendenti al 31/12/2020	Pendenti al 30/09/2023	Variazione
Tribunale Ordinario di Castrovillari	<b>TOTALE PENALE</b>	<b>6.033</b>	<b>3.980</b>	<b>-34,0%</b>
Tribunale Ordinario di Catanzaro	<b>TOTALE PENALE</b>	<b>7.571</b>	<b>6.041</b>	<b>-20,2%</b>
Tribunale Ordinario di Cosenza	<b>TOTALE PENALE</b>	<b>5.830</b>	<b>5.721</b>	<b>-1,9%</b>
Tribunale Ordinario di Crotone	<b>TOTALE PENALE</b>	<b>3.945</b>	<b>3.159</b>	<b>-19,9%</b>
Tribunale Ordinario di Lamezia Terme	<b>TOTALE PENALE</b>	<b>4.345</b>	<b>4.156</b>	<b>-4,3%</b>
Tribunale Ordinario di Paola	<b>TOTALE PENALE</b>	<b>4.552</b>	<b>3.817</b>	<b>-16,1%</b>
Tribunale Ordinario di Vibo Valentia	<b>TOTALE PENALE</b>	<b>6.069</b>	<b>4.832</b>	<b>-20,4%</b>

provenienti dalla Corte Europea. Ciò ha contribuito alla dilatazione dei tempi di definizione dei processi.

➤ **Valutazione del recente intervento riformatore in primo grado e in appello. Focus su istituti deflattivi**

L'intervento riformatore della D.lgs. 150/2022 è stato ampio per quanto riguarda il **processo penale di primo e secondo grado**, avendo modificato più punti ed apportato novità nelle aree tematiche del diritto penale sostanziale, della procedura penale, del sistema sanzionatorio e della giustizia riparativa.

Riassumendo in modo molto sintetico, possono individuarsi i seguenti campi di intervento previsti dalla riforma:

**1) ampliamento o previsione di alcuni istituti a fini deflattivi**

a) E' stato ampliato l'istituto della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p. ora applicabile a tutti i reati che sono puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni di reclusione (nella precedente formulazione trovava applicazione in relazione ai reati puniti con pena non superiore nel massimo a cinque anni, e per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale del 2020, anche a quei reati per i quali non è previsto un minimo edittale, quale che sia la pena massima), con ampliamento anche dei parametri per valutare la particolare tenuità.

b) È stato ampliato il novero dei reati procedibili a querela di parte, facendo riferimento a tutte quelle fattispecie punite con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità di ufficio se la persona offesa risulta incapace per età ( giovane o avanzata) e per infermità ( fisica o psichica). La modifica ha il fine di promuovere condotte risarcitorie e riparatorie, in maniera tale da favorire l'estinzione dei medesimi illeciti, prima del processo attraverso la remissione della querela o la causa estintiva dell'art. 162 ter ( estinzione del reato in conseguenza di condotte riparatorie).

c) E' stato previsto che le pene sostitutive delle pene detentive brevi sono direttamente applicabili dal giudice della cognizione, al fine di limitare il fenomeno dei " liberi sospesi" e il cui ambito di applicazione è stato esteso fino a quattro anni di reclusione ( in particolare quattro anni per la detenzione domiciliare e la semilibertà, tre anni per la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, un anno per la pena pecuniaria). L'art. 95 del D. lgs n. 150/2022 prevede che le nuove norme, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti pendenti in primo grado e in grado di appello.

d) E' stato notevolmente ampliato il catalogo dei reati in cui può trovare applicazione l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova e che sono tutti quelli per i quali è previsto il decreto di citazione diretta a giudizio. Le nuove norme sono applicabili ai procedimenti in corso e possono riguardare il giudizio di appello in corso.

## **2) modernizzazione del processo penale attraverso la valorizzazione delle tecnologie**

- a) partecipazione a distanza
- b) documentazione degli atti

## **3) ridefinizione dei tempi del processo penale (dalle indagini preliminari ai tempi del giudizio di impugnazione)**

- a) iscrizione notizia di reato: controllo del giudice sulla tempestività dell'iscrizione; art. 335 richiede l'immediata iscrizione della notizia di reato; controllo del giudice: art. 335 ter che prevede in capo al GIP il potere di ordinare al P.M. l'iscrizione; art. 335 quater è l'accertamento della tempestività dell'iscrizione da parte del GIP;
- b) termini indagini preliminari: art. 405/2 prevede un aumento del termine di un anno (che diventa sei mesi per le contravvenzioni e un anno e sei mesi per i reati di cui all'art. 51); la proroga può essere concessa una sola volta per sei mesi in caso di complessità delle indagini. Concluse le indagini l'art. 407 bis razionalizza il periodo di riflessione per il PM che sarà di tre mesi per tutti i reati e di nove mesi per i reati di cui all'art. 51. Avocazione facoltativa da parte del P.G.; possibilità di differimento dell'avviso previa autorizzazione del procuratore generale. In caso di inosservanza di tali termini le parti potranno rivolgersi al GIP chiedendo di intervenire e di imporre al PM di assumere le proprie determinazioni.

## **4) riduzione della "domanda" di giustizia penale**

- a) razionalizzazione dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale: vanno individuati dei criteri di priorità che il PM dovrà rispettare;
- b) rafforzamento dei filtri: archiviazione quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna; art. 425 prevede una disposizione analoga per l'emissione della sentenza di NLP; 421 prevede un rimedio rispetto ad imputazioni generiche o distoniche rispetto agli atti; potenziamento delle forme di definizione alternative al dibattimento: art. 438 amplia la possibilità di accesso al rito abbreviato condizionato e si alza il tetto della riduzione di un ulteriore sesto in caso di rinuncia all'impugnazione; decreto penale entro un anno; viene alzato l'accesso al decreto penale e ulteriore riduzione di 1/5 se non viene proposta opposizione; sul patteggiamento si è intervenuti ampliando le disposizioni di favore, per esempio consentendo la definizione negoziata anche sulla confisca;

## **5) riforma del sistema delle impugnazioni**

rafforzamento della logica di controllo dell'appello: inammissibilità appello per genericità dei motivi; si prevede che la C.A. giudichi sui motivi nel senso che il

giudice è guidato, anche se non vincolato, dai motivi come la Cassazione; cartolarizzazione del giudizio di II grado nel senso che il contraddittorio orale deve riguardare la formazione della prova; riduzione della portata delle eccezioni e della rinnovazione dell'istruttoria in appello; riduzione dell'ambito dell'appello e ampliamento della negoziazione;

## **6) giustizia riparativa**

a) centri per la giustizia riparativa necessari per l'avvio e l'applicazione delle norme di modifica;

b) art. 129 bis prevede una valutazione dell'A.G. sull'autorizzazione ad un percorso di giustizia riparativa nel senso che è necessario che la prova sia cristallizzata

Per quanto riguarda l'efficacia, il decreto ha dato indicazioni intertemporali in relazione ad alcune disposizioni - prevedendo ad esempio, regolamenti da adottarsi entro il 31.12.2023 - mentre altre ne sono sprovviste sicchè le problematiche applicative sono state risolte sulla base dei principi generali.

I Presidenti dei Tribunali hanno unanimemente riferito che nel periodo di interesse non è possibile fare una stima compiutamente apprezzabile degli effetti che la riforma avrà sul contenzioso e sui tempi di definizione dei procedimenti proprio in ragione della sua operatività limitata ad un tempo breve, atteso che considerando come termine finale il 30.6.2023, alcune norme risultano essere state vigenti pochi mesi.

Viene, comunque, riportato quanto rilevato negli uffici territoriali in ordine agli effetti prodottisi nell'amministrazione della giustizia, con particolare riguardo a:

- procedimenti definiti a seguito di remissione di querela;
- applicazioni della non punibilità per particolare tenuità del fatto;
- procedimenti definiti a seguito di sospensione per messa alla prova;
- procedimenti definiti con procedimenti speciali di tipo premiale;
- applicazione di pene sostitutive delle pene detentive brevi;
- per i soli gip, procedimenti archiviati per mancanza di ragionevole previsione di condanna.

Di seguitosi riportano gli estratti delle relazioni dei Presidenti dei Tribunali.

### **1. Tribunale di Castrovillari**

“In relazione alle tipologie di procedimenti indicati, definiti nel periodo 01/01/2023-30/06/2023, dall'analisi della statistiche di Cancelleria è emerso che:

Procedimenti definiti a seguito di remissione di querela: **50**;

Sentenze di NDP per particolare tenuità del fatto: **45**;

Procedimenti definiti a seguito di sospensione per messa alla prova: **2**;

Procedimenti definiti con rito abbreviato: **35** ;

Procedimenti definiti con rito di patteggiamento: **33**;

Procedimenti definiti con applicazione di pene sostitutive delle pene detentive brevi ( come ridefinite dalla riforma Cartabia) : **0**

Procedimenti archiviati dal GIP per mancanza di ragionevole previsione di condanna, ex art. 425 cpp: **62** “.

## **1. Tribunale di Catanzaro**

“ Nell’ambito della Prima sezione penale del Tribunale di Catanzaro, relativamente agli effetti della c.d. Riforma Cartabia non si registrano pronunce per condotte riparatorie, né significative applicazioni di pene sostitutive alla stregua delle innovazioni normative introdotte, per cui non è dato apprezzarne gli auspicati effetti deflattivi del carico giudiziario.

Il limitato accesso ai riti alternativi rende particolarmente gravosa la gestione dei ruoli del rito monocratico. Irrisori i numeri delle definizioni per tenuità del fatto.

Più frequente è l’accesso alla misura della messa alla prova, rispetto al quale, tuttavia, non si sono registrati significativi incrementi a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ne ha esteso l’ambito applicativo, prevedendo, al contempo, l’istituzione di un apposito *sportello* presso il Tribunale (regolarmente istituito presso il Tribunale di Catanzaro e attivo nella giornata del giovedì).

Il breve periodo di utilizzo del sistema di notifiche introdotto dalla Riforma Cartabia non consente, allo stato, di valutarne i benefici sui tempi di definizione dei processi.

Discorso analogo, quanto al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di deflazione del carico penale prefissati dal legislatore riformista, deve farsi per le udienze di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta di cui ai nuovi artt. 554 **bis** e *ter* c.p.p., siccome celebrate in numero del tutto esiguo (inferiore alla decina) nel periodo di riferimento.

Poco significativa la quantità di definizioni con sentenza pronunciata ai sensi del novellato art. 420 *quater* c.p.p. per **mancata conoscenza** della pendenza del processo da parte dell’imputato.

Non si è potuta avviare la registrazione audiovisiva della prova dichiarativa prevista dal novellato art. 510 comma 2 *bis* c.p.p. (con decorrenza dal 30 giugno 2023), stante l’indisponibilità di dotazioni strumentali messe a disposizione dell’Ufficio capaci di dar corso alle novità previste dalla citata riforma in materia di video registrazione.

Nell'attualità è stata comunque già avviata, ed è in corso, l'attività di installazione in cinque aule del Tribunale delle apparecchiature richieste per l'adeguamento della fonoregistrazione (T-REX).

...Allo stato è preventivabile che l'effetto deflattivo di maggior rilievo è direttamente collegato all'intervenuta modifica della regola di giudizio necessaria per l'esercizio dell'azione penale (richiedendosi oggi una ragionevole previsione di condanna) che verosimilmente inciderà sulle definizioni dei procedimenti in carico alla Sezione (sia in termini di archiviazione che in termini di sentenze di non luogo a procedere).

Interessanti sviluppi si attendono inoltre dalle novità consistenti che hanno riguardato le pene sostitutive di pene detentive brevi, atteso che l'ampliamento dell'area della pena breve sostituibile (elevata per condanne fino a quattro anni di reclusione) rende l'istituto particolarmente appetibile.

Non si registrano significative richieste, in termini numerici, di rinuncia all'impugnazione nell'ipotesi di giudizio abbreviato”.

## **2. Tribunale di Cosenza**

- “a) Relativamente all'ambito ampliato della querela, gli strettissimi tempi di operatività della norma non consentono una valutazione apprezzabile della riforma; modesta incidenza hanno avuto gli istituti della non punibilità per speciale tenuità del fatto, così come l'estinzione del reato per favorevole esito della sospensione del procedimento o per le condotte riparatorie in materia di contravvenzioni, incidenti in maniera prevalente su violazione del CdS cui conseguivano altri reatine stesse contravvenzioni operano per il modesto ricorso agli istituti di riferimento alle riduzioni di pena per semplificazioni processuali, optando gli imputati per il rito ordinario nell'aspettativa della prescrizione;
- b) Le limitazioni alle impugnazioni sono di scarsa rilevanza anche per il limitato ambito di competenza del gravame delle sentenze del Giudice di Pace;
- c) Di scarsa rilevanza anche gli esiti degli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nei giudizi abbreviati e nei giudizi per decreto per l'esiguità dei tempi di operatività;
- d) Analogamente deve dirsi per i riti semplificati.
- e) Quanto alle sanzioni sostitutive, le incertezze normative, l'esiguità dei tempi di operatività; la resistenza degli avvocati alla sottoscrizione di protocolli, non consentono una valutazione attendibile;
- f) La disciplina transitoria delle impugnazioni non ha fatto registrare elementi di rilievo;
- g) Non si registrano casi di rinvio pregiudiziale per questioni di competenza;
- h) Non si registrano casi di improcedibilità “.

#### 4. Tribunale di Crotona

“Dall’analisi delle statistiche di cancelleria è emerso quanto segue nel periodo di riferimento nel settore dibattimento:

procedimenti definiti a seguito di remissione di querela: n. **150**;

procedimenti definiti con sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto: n. **85**;

procedimenti definiti ad esito di giudizio abbreviato: n. **133**;

procedimenti definiti con patteggiamento: n. **89**.

procedimenti definiti per estinzione del reato per esito positivo di messa alla prova: n. **60**.

Non sono disponibili, anche perché hanno trovato finora un’esigua applicazione, i dati relativi ai nuovi istituti (introdotti dalla riforma Cartabia) delle pene sostitutive delle pene detentive brevi e dell’archiviazione per mancanza di ragionevole previsione di condanna”.

#### 5. Tribunale di Lamezia Terme

“ Per ciò che riguarda i dati sugli effetti della riforma Cartabia sull’amministrazione della giustizia, dall’analisi delle statistiche di cancelleria concernenti il periodo di riferimento (1 luglio 2022 – 30 giugno 2023), si evidenzia quanto segue:

Procedimenti definiti per difetto/remissione di querela: nel settore GIP/GUP n. **7**; nel settore dibattimento n. **174**.

Procedimenti definiti con sentenze di non punibilità per particolare tenuità del fatto: nel settore GIP/GUP n. **48**; nel settore dibattimento n. **25**.

Procedimenti in cui vi è stata estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali: n. **0**.

Appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace: n. **20**.

Procedimenti definiti con il rito abbreviato e il rito del patteggiamento:

nel settore dibattimento n. **33** per il rito abbreviato e n. **16** per il rito del patteggiamento; Sentenze applicative di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: n. **2**.

Rinunce all’impugnazione nell’ipotesi di giudizio abbreviato e per decreto: n. **0** .

Rinvii pregiudiziali alla Suprema Corte per la definizione anticipata delle questioni di competenza: n. **0** .

La definizione dei processi con applicazione dell’art. 131 *bis* c.p.p. è aumentata di oltre il 50%.

Elevato è, altresì, il numero degli appelli avverso le sentenze del giudice di pace (20 appelli in più rispetto all'anno precedente), che si stima tuttavia di definire in tempi brevi, stante l'assenza di fase istruttoria e la celebrazione di un'unica udienza di discussione.

Tra i riti alternativi è in considerevole aumento rispetto al passato il numero delle richieste del rito abbreviato e del rito del patteggiamento.

Deve, altresì, segnalarsi il cospicuo aumento delle sentenze ex art. 129 c.p.p. (aumentate di oltre 50 %) e un lieve aumento delle sentenze di proscioglimento in udienza preliminare rispetto alle rilevazioni dell'anno precedente.

Non si è riscontrato, al momento, alcun caso di rinuncia all'impugnazione nell'ipotesi di giudizio abbreviato e per decreto.

Non si sono registrati rinvii pregiudiziali alla Suprema Corte per la definizione anticipata delle questioni di competenza”.

## **6. Tribunale di Paola**

“Sono stati attuati gli istituti sostanziali di deflazione processuale previsti dalla legge Cartabia, pur se in misura ancora contenuta, in considerazione del breve lasso temporale trascorso dall'entrata in vigore della riforma.

Più specificatamente, con riferimento alla fattispecie della "**particolate tenuità del fatto**", si evidenzia che, fin al 30.06.2023, sono state depositate n. **15** sentenze ed emessi n. 9 decreti di archiviazione.

In relazione, poi, alle declaratorie di "**estinzione del reato**" per procedimenti sospesi e definiti con esito positivo della messa alla prova, sono state emesse - sempre al 30.06.23 - n. 8 sentenze, mentre sono state depositate n. **5** sentenze di "estinzione del reato" per condotte riparatorie per le quali è prevista l'udienza di comparazione predibattimentale -U.C.P., ai sensi dell'art. 554 c.p.p..

Con riguardo al nuovo istituto previsto in materia di archiviazione ("*quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna*"), si rilevano che sono stati emessi n. **149** decreti di archiviazione.

Quanto alle impugnazioni delle sentenze, tenuto conto delle nuove limitazioni previste, in materia dalla riforma Cartabia, si rileva che, allo stato, le impugnazioni proposte risultano n.**113**, proporzionalmente superiori a quelle proposte nell'analogo periodo dell'anno precedente.

Per contro, irrilevante è, allo stato, l'incidenza dell'istituto della "rinuncia alla impugnazione", non risultando, nel periodo considerato, alcun caso di "rinuncia".

Anche l'istituto de le "sanzioni sostitutive", introdotto anch'esso dalla riforma *de qua*, è stato finora poco applico (n. **2** sentenze).

Quanto, poi, ai "riti semplificati", si rileva che sono state emesse n. **56** sentenze.

Relativamente al nuovo termine fissato dall'art. 17 del D.L. n. 75/2023, si osserva come detta disposizione non abbia finora comportato alcuna "ricaduta" in materia di impugnazioni, mentre non si sono verificati casi di rinvio pregiudiziale per questioni sulla "competenza", ex art. 24 bis c.p.p..

Si evidenzia, inoltre, che le sentenze complessive emesse per motivi di "improcedibilità" sono state n. **76**, di cui 1 per "mancata conoscenza del processo" (art. 420 *quater* c.p.p)..

## **7. Tribunale di Vibo Valentia**

“Nel settore penale le prime applicazioni della cosiddetta “Riforma Cartabia” hanno determinato un ampliamento delle ipotesi di citazione diretta a giudizio, con riverberi sull’istituto di nuova introduzione dell’udienza predibattimentale.

A tale istituto è conseguito un ampliamento delle udienze gravanti su ciascun giudice e sulle stesse cancellerie.

Gli ulteriori effetti della predetta riforma saranno verificati nel prosieguo.

In particolare, si rappresenta che la prima udienza predibattimentale si è tenuta in data 12.09.2023, ed il numero delle Sentenze emesse a seguito di tale udienza predibattimentale, alla data odierna (30.10.2023) è pari a 16.

Il numero dei processi definiti con dispositivo, all’esito del quale è stata fatta richiesta di sospensione per messa alla prova, è pari a 13.

Si rappresenta, altresì, che nel periodo che va dal’1/07/2022 al 30/06/2023 sono state emesse:

n. **28** Sentenze di NLP per particolare tenuità del fatto;

n. **213** Decreti di archiviazione per particolare tenuità del fatto;

n **26** impugnazioni avverso Sentenze GIP/GUP, trasmesse tendenzialmente in tempo reale al successivo grado di giurisdizione, rispettando anche il protocollo di trasmissione a mezzo TIAP;

n. **300** impugnazioni avverso Sentenze del Giudice del dibattimento trasmesse tendenzialmente in tempo reale al successivo grado di giurisdizione, rispettando anche il protocollo di trasmissione a mezzo TIAP”

Per quanto riguarda il **regime delle impugnazioni** le eterogenee modifiche apportate dalla riforma Cartabia rispondono, come detto, alla *ratio* di impedire la proposizione di

atti di gravame dilatori o aventi il generico fine di stimolare un controllo “officioso” sulla sentenza di primo grado, al fine di deflazionare i carichi delle Corti di Appello.

**a)** In tal senso vengono in rilievo le modifiche apportate all’art. 581 c.p.p.

La disposizione di cui al comma 1 bis del predetto articolo ha **definito e precisato il requisito della specificità dei motivi di gravame**, già introdotto dal legislatore del 2017, codificando il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella nota sentenza “Galtelli” del 2016 (Sezioni Unite 8825/2016).

Ed invero, prima dell’entrata in vigore della legge del 2017 l’atto di appello doveva semplicemente articolare “i motivi di appello” ovvero le ragioni di fatto e di diritto poste a base del gravame.

A seguito della riformulazione dell’art. 581 c.p.p. ad opera della legge Orlando si è stabilito che tale atto, per non cadere sotto la scure dell’inammissibilità, dovesse rispondere a parametri specifici indicati dalla norma.

Con il recente intervento riformatore tali parametri sono stati resi più stringenti, prevedendo l’inammissibilità dell’appello *“per mancanza di specificità dei motivi quando per ogni richiesta non sono enunciati, in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici, in relazione alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione”*.

I commi 1 ter e 1 quater dell’art. 581 c.p.p. prevedono ulteriori due cause “formali” di inammissibilità dell’atto di appello rappresentate: - dall’assenza della **dichiarazione o elezione di domicilio** fatta dall’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio ex art. 601 c.p.p., qualora il giudizio di primo grado si è svolto in sua presenza; - dall’assenza del **mandato specifico al difensore ad impugnare la sentenza emessa, nel quale è contenuta anche la suddetta dichiarazione o elezione di domicilio**, nel caso in cui il giudizio di primo grado si sia svolto *“in absentia”*.

Quanto al regime intertemporale di applicazione di questi nuovi requisiti di ammissibilità dell’atto di gravame introdotti dall’art. 581 c.p.p. il legislatore ha previsto (art. 89 comma del D. Lvo n. 150/2022) che le disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1 quater avrebbero trovato applicazione in relazione alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse dopo la data di entrata in vigore della riforma (che è slittata al 31.12.2022 per effetto del D.L. n. 162/2022). Tale previsione non si applica all’art. 581 comma 1 bis c.p.p. la cui efficacia è stata immediata, trattandosi di norma di interpretazione autentica di un precetto già in vigore.

**b)** Con la modifica dell’art. 593 comma 3 c.p.p. è stato ampliato il campo dell’**inappellabilità**, prevedendo che sia l’imputato sia la pubblica accusa non possano proporre appello avverso: - le sentenze di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di

pubblica utilità di cui all'art. 56 bis della legge n. 689 del 1981 (tale pena è applicabile dal giudice di primo grado, in sostituzione di pene detentive di durata non superiore a tre anni); - le sentenze di proscioglimento ( di non doversi procedere o di assoluzione) e le sentenze di non luogo a procedere relative a reati ( e, quindi, non solo a contravvenzioni) punite con pena pecuniaria e con pena alternativa.

Le disposizioni in tema di inappellabilità, stante la loro natura processuale, sono soggette al principio “ *tempus regit actum*” e, pertanto, trovano applicazione in relazione alle sentenze emesse dopo l'entrata in vigore della riforma. Con la conseguenza che quanto alle sentenze di non luogo a procedere già emesse prima di tale momento continuerà a trovare applicazione l'art. 428 comma 3 quater nel testo vigente prima della modifica.

**c)** Le modifiche apportate gli artt. 573 comma 1 bis c.p.p. e 578 comma 1 bis c.p.p. hanno ridisegnato i **rapporti tra l'azione penale e l'azione civile**, partendo dal presupposto che coltivare in un processo penale solo l'azione di danno è una eventualità “*anomala*”, sia per i diversi presupposti della responsabilità civile sia per il differente “standard probatorio”.

La prima ipotesi (art. 573 comma 1 bis c.p.p.) riguarda quello dell'appello proposto dalla parte civile ai soli fini civili (avverso una sentenza che ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli e che non è stata appellata dal PM).

In tal caso si prevede, come eventualità fisiologica e non patologica, che il Giudice di appello, **valutata l'ammissibilità del gravame**, trasmette il processo al giudice o alla sezione civile competente, i quali decidono utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

**Analoga la previsione dell'art. 578 comma 1 bis c.p.p.** in relazione ai giudizi di appello **divenuti improcedibili ( per decorrenza dei termini massima di durata previsti dall'art. 344 bis c.p.p.)**.

Anche in tal caso si stabilisce che “*se nel corso del giudizio di impugnazione venga a maturare la causa di improcedibilità di cui all'art. 344 bis c.p.p., quando nei confronti dell'imputato sia stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento del danno derivante dal reato (introdotta dalla legge n. 134/2021) e, in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, la Corte di Appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello*”.

Non può farsi a meno di rilevare che, nel regolare i rapporti tra azione penale e azione civile, probabilmente il legislatore ha perso l'occasione di attuare **una riforma integrale estendendo la regola fissata dai commi 1 bis degli artt. 573 e 578 c.p.p.** anche

all'ipotesi in cui l'impugnazione abbia ad oggetto i soli aspetti civilistici perché, dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, il reato si è estinto per amnistia e prescrizione.

In tal caso, infatti, continua ad applicarsi l'art. 578 c.p.p. a norma del quale, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o prescrizione, il Giudice di Appello o la Corte di Cassazione decidono sull'impugnazione ai soli effetti civili.

Probabilmente tale scelta è dovuta al fatto che, quando la riforma andrà definitivamente a regime, nei giudizi di impugnazione non vi sarà più spazio per il maturare della prescrizione, tenuto conto della disposizione di cui all'art. 161 bis c.p. secondo la quale, per i reati commessi dopo il primo gennaio 2020, la prescrizione è definitivamente interrotta dalla sentenza di primo grado.

Tuttavia fintanto che non saranno esauriti tutti i processi penali aventi ad oggetto reati commessi sino al primo gennaio 2020 e, comunque, in tutti i casi di amnistia la Corte penale, continuerà ad occuparsi di processi in cui viene ad essere coltivata esclusivamente l'azione civile.

L'assenza di una disciplina transitoria in relazione all'art. 573 comma 1 bis c.p.p. ha comportato differenti orientamenti giurisprudenziali sull'immediata applicabilità o meno della novella, risolto dalla Cassazione a Sezioni Unite, che confermando il precedente insegnamento delle Sezioni Unite 29 marzo 2007 n. 27614, Lista, ha ribadito che laddove non è prevista una disciplina intertemporale l'applicazione del principio *tempus regit actum* impone di far riferimento **al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello di proposizione dell'impugnazione**.

**d)** Il legislatore delegato ha, altresì, profondamente riformato l'istituto del **concordato in appello** al dichiarato fine di trasformarlo in uno strumento efficace al perseguimento dell'obiettivo della riduzione della durata dei giudizi di appello e della deflazione dei carichi giudiziari sia delle Corti di secondo grado che di quelli di Cassazione ( atteso che il ricorso in Cassazione avverso la sentenza ex art. 599 bis c.p.p. è ammissibile soltanto se si deducono motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del PM o al contenuto difforme della pronuncia del giudice od all'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non compresa nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge).

La principale modifica introdotta dal legislatore delegato riguarda l'esclusione delle preclusioni oggettive previste dalla attuale formulazione dell'art. 599 bis c.p.p. per l'accesso all'istituto. Per effetto della riforma dunque, il nuovo concordato sui motivi di appello, con rinuncia alle residue doglianze potrà riguardare qualsiasi regiodicanda.

Anche a seguito della recente riforma continuano a valere le regole affermate dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione sia che riguardi il dissenso del PM alla proposta di definizione del processo ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p. sia in relazione al provvedimento di rigetto della Corte di Appello della concorde richiesta delle parti.

**e)** Tra le novità salienti della riforma va certamente annoverata l'introduzione di un **rito cartolare non partecipato**.

La disposizione dell'art. 598 bis c.p.p. prevede che di norma l'udienza del giudizio di appello si svolge in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, con indicazione dei termini entro i quali le parti possono presentare le conclusioni, memorie, motivi nuovi e le rispettive repliche.

E' prevista la possibilità per le parti del processo di chiedere un'udienza partecipata, a seconda dei casi camerale o pubblica, con facoltà della Corte di Appello di accoglierla o meno in considerazione della rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame o perché necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione obbligatoria.

Innovata è anche la norma che disciplina il contenuto del decreto di citazione in appello ex art. 601 c.p.p. Ed infatti, a pena di nullità, tale decreto deve contenere l'avviso all'imputato e alla persona offesa che possono accedere ai programmi di giustizia riparativa; l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o il suo difensore chiedano di partecipare in presenza nel termine perentorio previsto. Il termine per comparire **non è più di venti giorni ma è di quaranta giorni** e ciò al fine di consentire al difensore eventualmente di elaborare una proposta di concordato sui motivi da presentare al previo vaglio del Procuratore Generale e che deve essere depositato a pena di decadenza quindici giorni prima dell'udienza.

**f)** In linea con l'implementazione del processo telematico nel settore penale, il novellato art. 582 comma 1 c.p.p. prevede che **l'atto di appello del difensore deve essere sempre depositato in via telematica**. Solo le parti private hanno la facoltà di ricorrere al sistema tradizionale, depositando l'atto in forma cartacea (analogica) esclusivamente nella cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

La riforma abroga ( a partire dalla data di entrata in vigore del D. lgs n. 150/2022) gli artt. 582 comma 2 e 585 c.p.p. ovvero le norme che permettevano di depositare gli atti di impugnazione nelle cancellerie degli uffici giudiziari ove le parti si trovano o di spedirlo a mezzo posta e lettera raccomandata.

**g)** Ulteriore modifica ha riguardato l'art. 603 comma 3 bis c.p.p. prevedendo che **l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa, in caso di appello del PM** avverso

una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della medesima prova, **sussiste solo quando trattasi di prova assunta nel corso del giudizio dibattimentale o nel corso del giudizio abbreviato a seguito dell'esercizio dei poteri di integrazione probatoria previsti dagli artt. 438 comma v e 441 comma v c.p.p.** Non devono, quindi, le dichiarazioni cristallizzate in verbali utilizzate dal Giudice dell'abbreviato c.d. "secco"; le prove dichiarative assunte nel corso dell'incidente probatorio se le stesse non sono state nuovamente assunte dal giudice del dibattimento.

Si ricorda però che, ai sensi del nuovo comma 3 ter dell'art. 603 c.p.p., l'imputato può chiedere e riottenere l'assunzione nel contraddittorio fra le parti delle prove che il giudice ha valutato nel processo celebrato in sua assenza se dimostra di non avere potuto partecipare al processo senza sua colpa ( quando cioè l'assenza è stata dichiarata ai sensi dell'art. 420 bis comma 2 e 3 c.p.p.).

Il nuovo art. 603 comma 3 bis c.p.p. è entrato in vigore dall'1 gennaio 2023 ma solo in relazione alle impugnazioni proposte avverso sentenze emesse a partire da tale data.

**h)** Particolare portata innovativa ha, infine, l'istituto dell'**improcedibilità** introdotto dal nuovo art. 344 bis c.p.p. per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Facendo salva la possibilità che l'imputato vi rinunci ed escludendo l'applicazione nei casi in cui si proceda per delitti puniti con l'ergastolo, anche come conseguenza della ricorrenza delle aggravanti, sono stati previsti limiti predeterminati di durata delle impugnazioni - per il grado di appello due anni - al superamento dei quali consegue l'improcedibilità dell'azione penale, con l'effetto di travolgere sia le sentenze di condanna sia quelle di proscioglimento per non doversi procedere. E' consentita la proroga di tale termine nella ricorrenza di determinati requisiti.

Alla stregua di quanto esposto, anche nel grado di appello si registrano tempi troppo brevi di applicazione della riforma per poterne valutare la portata pratica.

Allo stato, nel periodo di interesse non sono intervenute in questa Corte di Appello declaratorie di inammissibilità dei gravami per mancata elezione di domicilio da parte dell'appellante o per il mancato rilascio di procura specifica per la presentazione dello stesso.

Ugualmente non sono intervenute dichiarazioni di inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi di appello. Ciò è riconducibile sia alla tendenza dei giudici di valutare nel merito i gravami sia alla restrittiva giurisprudenza di legittimità registratasi in esito alla precedente novella dell'art. 581 c.p.p. ad opera della legge Orlando nel 2017.

In ragione della efficacia temporale, non si è verificato alcun beneficio connesso all'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento ed alla devoluzione al giudice civile degli appelli proposti dalla parte civile ai soli fini civili.

L'allungamento a quaranta giorni dei termini per comparire rende auspicabile un ripensamento da parte del Giudice della nomofiliachia in ordine all'arresto secondo cui nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire ai fini della valida instaurazione del processo, la Corte di Appello è tenuta a disporre il rinvio ad altra udienza concedendo per intero un nuovo termine (Cass. 8896/2021).

Non vi è stata alcuna pronuncia di improcedibilità per il decorso dei termini di durata del processo di appello.

Sono stati adottati, in applicazione dell'art. 165 ter disp. att., i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare il costante monitoraggio dei termini e il rispetto della disposizione di cui all'art. 175 bis dip. att. c.p.p. al fine di scongiurare il maturare della causa di improcedibilità e di evitare ritardi nella declaratoria di essa, suscettibili di pregiudicare gli interessi civili e l'ablazione dei compendi delittuosi.

Scarsa applicazione ha trovato l'istituto del concordato in appello, attestatosi a n. **43** nel periodo di interesse.

Quanto agli altri istituti deflattivi vengono in rilievo i seguenti dati:

- 1) Improcedibilità per difetto/remissione della querela: n. 63
- 2) Non punibilità per particolare tenuità del fatto: n. 45
- 3) Estinzione del reato per buon esito della sospensione per condotte riparatorie: nessuna.
- 4) Riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazione processuale nessuna.

Sicuramente positivi ed immediati sono stati gli effetti dell'introduzione del rito cartolare non partecipato che ha consentito lo snellimento delle udienze, la maggiore produttività delle stesse in termini di procedimenti definiti e la possibilità di concentrazione dei dibattimenti in presenza relativamente ai processi più gravosi (per i quali viene generalmente avanzata richiesta di udienza partecipata).

Altrettanto positivamente va valutata la modifica dell'art. 603 comma 3 bis c.p.p. che eviterà defatiganti rinnovazioni in appello della prova dichiarativa nei giudizi abbreviati.

### ➤ **La giustizia riparativa**

La cosiddetta **giustizia riparativa** ha trovato per la prima volta, ha trovato una disciplina organica negli artt. 42-67 d.lgs. 150/2022.

Essa si sostanzia nella realizzazione di un "programma" che vede coinvolti

l'autore del reato e le persone offese volto – come afferma la legge – alla “*risoluzione delle questioni derivanti dal reato*”, con l'aiuto di un mediatore, all'uopo formato.

Orbene, quanto agli aspetti operativi, il Legislatore ha previsto che, oltre alla Conferenza Nazionale per la giustizia riparativa – che è stata istituita con D.M. del 27.07.2023 – siano istituite presso ogni Corte d'Appello delle Conferenze locali deputate alla individuazione di appositi Centri di giustizia riparativa, che dovranno essere, a loro volta, istituiti presso gli enti locali e gestiti attraverso la stipula di un apposito Protocollo di intesa.

Un iter che si presenta certamente molto ambizioso, e non privo di difficoltà per il territorio calabrese, cui la Corte di Appello ha tentato di dare inizio invitando gli Enti individuati dal Legislatore (quindi: il Ministero della Giustizia, le Province, i Comuni sede di circondario) a segnalare i rispettivi rappresentanti nella costituenda Conferenza locale.

Purtroppo, l'invito è stato riscontrato ancora da poche istituzioni, il che testimonia quanto ancora ci sia da lavorare per rendere possibile questa forma di trattamento e riparazione tanto valorizzata dal Legislatore.

Al riguardo, giova dar conto dei progetti che risultano in essere, e che sono ancora in fase di assestamento:

- il progetto *PROmuovere*, finanziato dalla Cassa delle Ammende per l'annualità del 2019, affidato nel giugno 2023 alla Coop sociale *Promidea*, che prevede la ricognizione dei servizi per l'Assistenza alle vittime, la creazione di un Polo Regionale per la Giustizia Riparativa e la valutazione per la costituzione di un fondo regionale per il supporto alle vittime di gravi reati;
- il progetto *Calabria Riparativa*, sempre finanziato dalla Cassa delle Ammende, per l'annualità 2021, affidato a giugno 2023 all'Associazione *Centro Calabrese di Solidarietà*, che prevede la costituzione a Catanzaro e a Reggio Calabria di appositi *sportelli* rivolti alle vittime di ogni tipologia di reato, in grado di fornire informazione, ascolto, assistenza psicologica e legale, supporto emotivo e accompagnamento presso i servizi territoriali deputati alla presa in carico psicosociale o sanitaria;
- il progetto *La forza delle parole*, finanziato dal Dipartimento Affari di Giustizia, per l'annualità 2022, affidato a marzo 2023 all'Associazione CAM Gaia, che prevede la costituzione a Crotone, Cosenza e Vibo Valentia di ulteriori *sportelli* di ascolto, supporto e assistenza rivolti alle vittime di ogni tipologia di reato.

Si auspica che presto anche la Corte d'Appello di Catanzaro possa avere la propria Conferenza locale per la giustizia riparativa e che questa riesca ad attuare quanto

previsto dalla Riforma, potendo contare sul pieno apporto di tutte le istituzioni coinvolte, in particolare, oltre all'autorità giudiziaria, gli enti locali, il PRAP e l'UEPE.

### ➤ **Il processo penale telematico**

Il processo penale telematico non è stato ancora attuato.

Alcuni uffici territoriali (Tribunale di Catanzaro, Tribunale di Lamezia Terme), all'esito di riunioni operative con l'ufficio di Procura, hanno provveduto alla stipula della convenzione dell'applicativo TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali), necessario per la gestione informatica del fascicolo con possibilità di integrare i contenuti nelle varie fasi del procedimento GIP/GUP con atti, documenti e supporti multimediali. L'applicativo ha consentito di avviare il processo di digitalizzazione del fascicolo attraverso la scansione, la classificazione, la codifica e l'indicizzazione degli atti in esso contenuti, con possibilità di consultazione e di stampa dell'intero fascicolo o anche di singoli atti.

Al di là di alcune disfunzioni connesse al non perfetto funzionamento delle bande internet, l'utilizzo a regime dell'applicativo si è rivelato prezioso per la funzionalità degli uffici, in particolare per il Tribunale di Catanzaro che, avendo ambito distrettuale gestisce un numero di faldoni cartacei molto consistenti.

Allo stato, al fine di incrementare il processo di piena dematerializzazione degli atti e di continua informatizzazione dei servizi, vi sono numerosi progetti innovativi già intrapresi e da portare a termine ed altri invece da avviare. Ciò, sempre nella consapevolezza dello straordinario impatto recato dalla digitalizzazione dell'attività degli uffici in termini di riduzione dei tempi della giustizia, emersione ed analisi delle criticità e di superamento delle problematiche connesse alla perdurante endemica carenza di risorse umane.

In linea con le suesposte considerazioni, si riportano di seguito le principali attività in corso di svolgimento:

- **Dematerializzazione del fascicolo penale nella fase delle indagini preliminari e, dalla primavera del 2021, nella fase del dibattimento**, attraverso il sottosistema TIAP-PUD, così da renderlo fruibile all'A.G. competente alla sua trattazione anche in formato digitale.

- **Dematerializzazione del fascicolo penale per la fase dell'appello**, così da renderlo fruibile all'A.G. competente alla sua trattazione anche in formato digitale, dal dicembre 2022.

- Utilizzo di archivio riservato di DOCUMENT@ per la gestione dei documenti afferenti alla gestione delle intercettazioni secondo l'iter procedurale previsto dal d.lgs. 2016/2017.

- Stipulazione ed attuazione, dal novembre 2021, di un protocollo d'intesa tra Procura della Repubblica di Lamezia Terme, Tribunale di Lamezia Terme e Tribunale di Catanzaro per l'operatività del **TIAP in relazione alle procedure di riesame per le misure cautelari personali**, come già esposto;

- **Utilizzo dell'applicativo "GIADA 2"**, integrato nel modulo CONSOLLE di SICP, sviluppato dal Ministero della Giustizia per l'assegnazione automatica dei fascicoli. Come noto, il sistema GIADA2 supporta le assegnazioni della prima udienza per il Settore Penale del Tribunale, per l'assegnazione dei procedimenti (collegiali e monocratici) alle sezioni penali del Dibattimento (collegi e giudici monocratici) sulla base della specializzazione per "materia" di competenza e attraverso meccanismi automatici di assegnazione. La piena integrazione con SICP, poi, consente che i dati e le informazioni contenute nel registro penale informatico siano automaticamente disponibili in GIADA 2, con evidenti vantaggi in termini di efficienza e correttezza del dato. Il sistema è entrato concretamente in funzione a partire dall'ottobre 2020;

- **Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali.** Dal 2014 si fa ricorso al sistema delle notifiche telematiche presso tutti gli uffici del settore penale (GIP – GUP e dibattimento).

La predisposizione di tali applicativi – nell'attesa di una più compiuta realizzazione del processo penale telematico – consente di:

- ridurre gli accessi dell'utenza in cancelleria, con l'utilizzo del punto di accesso dedicati alla consultazione degli atti predisposto presso la locale Procura, con evidente risparmio di risorse, facilitando la gestione del rilascio delle copie particolarmente gravoso per la cancelleria, soprattutto nei procedimenti/processi in materia di criminalità organizzata;

- un risparmio di spesa sulla carta perché le copie si rilasciano ormai su *pen-drive* o via mail;

- una migliore conservazione dei fascicoli cartacei, che non possono ancora essere sostituiti da quelli digitali, dato che non ci sarà necessità del loro spostamento tra gli uffici e non si fotocopieranno;

- dal punto di vista dei magistrati, un'accelerazione nel reperimento e nella ricerca degli atti nel fascicolo e una migliore agilità nello studio e nell'utilizzo dei testi all'interno dei documenti.

Infine da circa una settimana è divenuto operativo il sistema APP che consente l'archiviazione telematica dei procedimenti. Tuttavia sono stati registrati rilevanti problemi di funzionamento di questo applicativo che sono ancora in via di risoluzione.

### **4.3 TRIBUNALE DEI MINORENNI**

Il Tribunale per i minorenni anche quest'anno evidenzia un rilevante aumento di flussi nel settore civile, con un totale di n. **3223** nuove iscrizioni (contro le 2571 dello scorso anno).

Le domande di adozione sono rimaste nel complesso sostanzialmente invariate:

Le domande di adozione nazionale sono leggermente diminuite, 171 a fronte delle 175 del periodo precedente; attualmente sono pendenti 580 procedure attive (contro le 603 del periodo precedente). In merito alle adozioni internazionali, le domande di idoneità sono leggermente aumentate, 73 contro 71, e le definizioni sono state 78 rispetto alle 83 dell'anno scorso, ovvero in misura superiore ai sopravvenuti.

Nel settore dei **procedimenti contenziosi**, si rileva un aumento del numero delle sopravvenienze, passate da 10 a 77 con un incremento delle definizioni pari a 24, rispetto alle 21 dell'anno precedente.

Nel settore **volontaria giurisdizione**, le iscrizioni sono sensibilmente aumentate, n. 2761 (VG pura 602 e MSNA 2159) contro 2231 dell'anno precedente (VG pura 773 e MSNA 1498). Le definizioni nel periodo interessato sono state 2635 (VG pura 727 e MSNA 1908) vs 2005 dell'anno precedente (VG pura 665 e MSNA 1340), quindi con tassi di sopravvenienze e di definizioni notevolmente superiori rispetto al periodo precedente, dato che testimonia come l'attività giurisdizionale nel campo civile minorile, nonostante la scopertura dell'organico dei magistrati, abbia registrato un eccezionale incremento della produttività, stante la delicatezza degli interessi tutelati e l'encomiabile lavoro svolto dai giudici dell'ufficio e dal personale della cancelleria.

Anche nel **settore penale** (GIP, GUP, Riesame, Dibattimento), nel periodo in esame (II semestre 2022 - I semestre 2023), si è complessivamente registrato un aumento dei flussi rispetto al periodo precedente: la somma totale delle nuove iscrizioni è di **672** contro **540** dell'anno precedente.

In sostanza, nonostante il consistente aumento delle sopravvenienze, il Tribunale dei Minori continua a dare risposte adeguate in termini di capacità definitoria, anche con l'apporto dei giudici onorari e dei servizi sociali. Va, comunque, ricordato che se vi è un settore in cui il mero dato statistico di sopravvenienze, definizioni e tempi ha meno rilievo è proprio quello minorile in cui l'attenzione va data all'interesse del minore che si dispiega con modalità e tempi del tutto differenti da quella del contenzioso ordinario e della repressione penale.

I tempi in questi casi non sono dettati dalla procedura, ma dalla stessa valutazione e dalla evoluzione del contesto socio ambientale del minore abbandonato o maltrattato,

mediante un percorso di accompagnamento dello stesso verso un superamento del contesto di disagio.

#### **4.4 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA**

Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha competenza su 7 istituti di pena, di cui 3 ricadenti nella giurisdizione dell'Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro (Case Circondariali di Catanzaro, Crotona e Vibo) e 4 ricadenti nella giurisdizione dell'Ufficio di Sorveglianza di Cosenza (Case Circondariali di Castrovillari, Cosenza e Paola, Casa di Reclusione di Rossano).

Trattasi di un territorio molto vasto (due terzi della regione, eccetto la provincia di Reggio Calabria), connotato da una significativa presenza della criminalità organizzata.

L'organico dei magistrati si compone di n. 7 magistrati oltre al Presidente, di cui n. 4 assegnati al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro e n. 3 assegnati all'Ufficio di Sorveglianza di Cosenza.

Detti posti, sono stati tutti coperti.

Viceversa, si registrano problematiche scoperture quanto al personale amministrativo, con un picco del 100% quanto ai conducenti di automezzi, con notevoli difficoltà atteso che i magistrati devono effettuare accessi costanti in istituti a molti chilometri di distanza, oltre a doversi rapportare con l'ufficio di Sorveglianza di Cosenza, sito a 100 km di distanza.

Deve evidenziarsi come i Tribunali di Sorveglianza non siano stati destinatari dei fondi PNRR, pur a fronte di un generale aumento non solo dei numeri dei procedimenti ma altresì della complessità delle procedure, spesso afferenti la tutela dei diritti dei detenuti nei confronti dell'amministrazione penitenziaria (e quindi con conseguente trattazione di questioni di diritto civile e amministrativo), o comunque l'accesso ai benefici penitenziari. Risultano i seguenti dati:

- Tribunale di Sorveglianza: pendenti iniziali **6736**, sopravvenienze **5917**, pendenti finali **5530**;
- Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro: pendenti iniziali **2599**, sopravvenienze **8774**, pendenti finali **2634**;
- Ufficio di Sorveglianza di Cosenza: pendenti iniziali **2563**, sopravvenienze **9595**, pendenti finali **2713**.

Con riferimento a tali dati deve rilevarsi che molte procedure sono pendenti non già per inerzia di magistrati, ma perché relative all'esecuzione di misure alternative o misure di sicurezza che proseguono nel tempo.

Giova rammentare che a decorrere dal 2010 il lavoro della Magistratura di Sorveglianza è notevolmente aumentato (osservando i dati, può dirsi triplicato) per l'aumento non solo numerico delle procedure, ma anche e soprattutto della complessità delle stesse.

Infatti, per la maggior parte, trattasi di questioni che attengono alla tutela dei diritti dei detenuti nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria (con conseguenti questioni di diritto civile e amministrativo da dipanare), che riguardano detenuti con problemi di dipendenza da alcol o stupefacenti, rispetto ai quali si riscontra una scarsissima capacità di presa in carico da parte dei servizi, stante la carenza di personale; o che riguardano l'accesso ai benefici penitenziari da parte di soggetti di grande spessore criminale (che esigono una pesante istruttoria e un impegnativo onere motivazionale)

Al riguardo, di particolare importanza è stata la riforma dell'art. 4 *bis* o.p., che ha consentito a soggetti condannati per gravissimi reati, soprattutto di criminalità organizzata, di accedere ai benefici penitenziari senza necessità di collaborare con la giustizia, con la conseguenza che molte istanze, che prima venivano dichiarate inammissibili, adesso dovranno essere vagliate nel merito, il che determina uno sforzo – oltre che per i magistrati – per le cancellerie, deputate a curare l'istruzione dei relativi procedimenti: a tale aumento di lavoro, infatti, non è corrisposto un aumento nelle piante organiche del personale amministrativo, nonostante le richieste da parte del Presidente del Tribunale.

Nonostante le evidenziate difficoltà sia il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro sia gli Uffici di Sorveglianza hanno fatto fronte alle suindicate numerosissime sopravvenienze, riuscendo anche ad abbattere le pendenze.

#### **4.5 LA MAGISTRATURA ONORARIA**

Pur senza soffermarmi sugli interventi in atto, che richiederebbero un approfondimento non compatibile e non confacente con la presente relazione, vorrei evidenziare che probabilmente nei confronti della magistratura onoraria si era creata una eccessiva aspettativa.

Invero, i dati che attribuivano a questa magistratura la soluzione del 50% o 60% delle cause si sono rivelati fantasiosi, almeno in questo Distretto: la sopravvenienza di affari presso gli uffici del giudice di pace (unico dato esistente) ammonta quantitativamente a circa il 20 - 25 % rispetto a quello che arriva ai Tribunali nel settore civile e a circa il 10 - 15 % nel settore penale mentre non è previsto il rilevamento di dati specifici quanto a GOT e VPO.

Ciò premesso deve, in ogni caso, ritenersi positivo l'apporto fornito dalla magistratura onoraria e il recente aumento delle competenze sia nel settore civile sia nel settore penale

renderà tale contributo ancora più prezioso ed essenziale. Discorso a sé stante deve farsi quanto all'apporto indispensabile dei magistrati onorari "specializzati", dei giudici ausiliari della Corte di Appello, degli esperti dei Tribunali di sorveglianza, dei giudici onorari minorili che contribuiscono in modo insostituibile, arricchente e multidisciplinare alle decisioni giurisdizionali che per loro natura presentano particolare delicatezza e connotati metagiuridici

## **V.L'ESECUZIONE PENALE**

Si ritiene importante richiamare l'attenzione sul mondo dell'**esecuzione penale**, in ragione delle criticità persistenti che interessano gli istituti di pena del Distratto e le neonate REMS, considerando attentamente altresì l'**esecuzione penale esterna**, destinata ad avere un'importanza progressivamente crescente in ragione della recente riforma Cartabia. Trattasi di un settore nevralgico, eppure deficitario nell'ottica della tutela dei **diritti fondamentali** delle persone comunque sottoposte a privazioni della libertà personale, con compromissione della funzione di rieducazione e risocializzazione che l'art. 27 Cost. attribuisce alla pena.

### **5.1. LE REMS**

Tra i tanti problemi che affliggono l'esecuzione della pena nel nostro Paese e nel nostro Distretto si ritiene che uno dei più critici – se non *il* più critico – sia quello relativo al trattamento dell'autore di reato affetto da infermità di mente.

Anche quest'anno, infatti, si deve constatare la drammaticità della situazione nelle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza.

Nonostante sia trascorso ormai un decennio dall'abolizione degli O.P.G. – disposta con L. n. 81/2014 – dobbiamo ancora affermare che le soluzioni apprestate risultano quantitativamente e qualitativamente insufficienti rispetto all'utenza, e al bisogno di curare e custodire questa categoria di autori di reato, come drammaticamente più volte denunciato anche dalla Corte Costituzionale (sent. 22/2022).

Nel territorio del Distretto sono presenti 2 REMS – destinate a servire tutta la Regione: una nel cosentino, sita a Santa Sofia d'Epiro, l'altra a Girifalco, cittadina della provincia di Catanzaro.

Entrambe le strutture sono state progettate per ospitare 20 pazienti, dunque sono previsti complessivi 40 posti nel territorio.

I posti letto in REMS risultano – in linea con il preoccupante *trend* nazionale –largamente insufficienti a gestire il fenomeno sempre più dilagante della malattia mentale nel sistema penale.

Tale situazione ha ricadute gravissime sulla gestione degli autori di reato affetti da patologie psichiatriche, con lesione del diritto alla salute: invero, vi sono molti soggetti che necessiterebbero di essere ricoverati in REMS, e che invece si trovano ristretti in carcere, o molti altri che restano liberi nonostante l'allarmante pericolosità. Trattasi, all'evidenza, di una situazione certamente non confacente ad uno Stato di diritto, che pone il Magistrato di Sorveglianza - nonché il giudice di merito, quale giudice dell'esecuzione - in grandi difficoltà allorché riscontri che il soggetto sia affetto da disagi psichici incompatibili con il regime carcerario.

Spesso si sopperisce alla mancanza di posti in REMS con la libertà vigilata arricchita di prescrizioni di carattere terapeutico e con obbligo di risiedere in una struttura idonea ad accogliere il reo sofferente psichico ma trattasi di una soluzione che non può considerarsi soddisfacente, *in primis*, per ragioni logistiche, stante la difficoltà di trovare strutture disposte ad accogliere un soggetto per definizione socialmente pericoloso, *in secundis*, per ragioni giuridiche, atteso che la libertà vigilata non è una misura di sicurezza detentiva.

A tal fine, sono presenti altre strutture, alternative alle REMS, che prevedono una sorta di gradualità, dove dovrebbero essere collocati soggetti meno pericolosi. Nel nostro distretto sono presenti 2 RSP1 e RSP2, destinate ad accogliere n. 20 pazienti ciascuna. È in cantiere la creazione di una terza struttura, seppure con un numero inferiore di posti letto.

La Corte di appello, per sopperire a tale situazione, sta contribuendo alla redazione di un Protocollo di Intesa con il Dipartimento di Salute Mentale finalizzato ad avviare una interlocuzione tra l'Autorità Giudiziaria e una équipe altamente specializzata che si occupi della presa in carico del paziente giudiziario, che rediga l'apposito Progetto terapeutico riabilitativo individuale (Prti) e, soprattutto, individui la migliore collocazione per questi soggetti che difficilmente riescono ad autogestirsi in case private e ad essere gestiti dalle famiglie.

## **5.2 GLI ISTITUTI PENITENZIARI**

I detenuti presenti negli istituti penitenziari di competenza del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro sono in totale pari a n. 1920, così suddivisi tra i vari istituti di pena: n. 655 a Catanzaro; n. 394 a Vibo Valentia; n. 316 a Rossano; n. 267 a Cosenza; n. 102 a Castrovillari; n. 212 a Paola; n. 140 a Crotone. Nella Casa Circondariale di Catanzaro, vi sono n. 17 detenuti nella sezione AS1.

Il problema del sovraffollamento risulta essere limitato a due soli istituti: Cosenza e Crotona.

Non completa risulta la copertura degli organici dei funzionari giuridico-pedagogici: a Castrovillari è presente n. 1 funzionario giuridico-pedagogico su 3 previsti in pianta organica, a Catanzaro n. 8 su 10, a Cosenza n. 4 su 5, a Crotona n. 3 su 3, a Paola n. 2 su 3, a Rossano n. 5 su 6, a Vibo Valentia n. 5 su 6. Ciò comporta, evidentemente, un vulnus nella rieducazione

Parimenti vacanti sono, allo stato, i posti di direttore degli istituti penitenziari di Rossano e Crotona (che, auspicabilmente saranno coperti con l'assunzione dei vincitori dell'apposito recente concorso).

Si procederà ad illustrare succintamente la situazione dei singoli istituti, di cui può apprezzarsi, con soddisfazione, l'impegno ad attivare proposte trattamentali sempre più ricche, tra le quali, spiccano i percorsi nei confronti dei detenuti *sex offenders*.

a) **Casa Circondariale di Catanzaro**

La Casa Circondariale di Catanzaro spicca per i notevoli miglioramenti che sono stati apportati nell'ultimo anno, che hanno rilevanza anche nel panorama nazionale.

Infatti, sono stati attuati interventi mirati a migliorare le condizioni igienico sanitarie di molte zone dell'istituto e le condizioni di vita detentiva, e vi hanno preso parte gli stessi detenuti: in particolare, nell'ambito di un progetto dal titolo "*Colore Dentro*", con manodopera detenuta, sono stati avviati lavori di pitturazione e ristrutturazione nei vari reparti detentivi. Sono stati inoltre approvati e finanziati dal Superiore Ufficio Dipartimentale i lavori di adeguamento al DPR 230 del 2000 ed avviate le pratiche per il rifacimento dei tetti e delle facciate dell'intero istituto penitenziario.

Dalla fine dell'anno 2022 e nell'anno 2023 si è registrata una piena ripresa delle attività ed un notevole miglioramento dell'offerta trattamentale, grazie anche all'assegnazione di cinque nuovi funzionari giuridico-pedagogici.

È stata implementata l'offerta scolastica: si sono svolti percorsi di studio di alfabetizzazione, C.P.A., corsi scolastici ad indirizzo alberghiero, agrario e artistico; corsi universitari, con il coinvolgimento complessivo di n. 310 persone detenute. Sono stati avviati programmi di formazione professionale spendibili nel mondo del lavoro. Nei primi mesi del 2023 è stato avviato un laboratorio di pasticceria, gestito da una cooperativa sociale, con vendita interna ed esterna dei prodotti: si segnala, in particolare, che

nell'ambito di tale progetto sono stati avviati in tirocinio formativo n. 8 detenuti appartenenti al circuito AS 1.

Degni di nota appaiono poi i progetti finanziati dalla Cassa delle Ammende che prevedono percorsi professionalizzanti che hanno coinvolto complessivamente n. 44 detenuti.

È stato incrementato anche lo strumento del lavoro all'esterno di cui all'art. 21 O.P. nonché l'attività *ex art. 20-ter o.p.* con la stipula di apposite convenzioni con il PRAP Calabria, UIEPE, il Tribunale ordinario e il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, il Comune e la Provincia di Catanzaro.

Complessivamente, il numero di detenuti ammessi all'attività lavorativa ad oggi, sono circa n. 200.

Proficue si sono rivelate le attività di volontariato, mentre, sotto altro versante, sono stati realizzati percorsi di mediazione penale e giustizia riparativa, nonché progetti per la prevenzione della violenza sulle donne e prevenzione suicidi. Con soddisfazione deve segnalarsi che è stato predisposto il protocollo prevenzione suicidi con l'A.S.P.

In particolare, con riferimento all'area sanitaria, la Medicina Penitenziaria dell'ASP di Catanzaro ha ottenuto un rilevante incremento di personale sanitario e di strumentazioni diagnostiche e tecnologiche avanzate che ha permesso di definire un nuovo modello organizzativo anche per la gestione interna delle emergenze mediche.

L'Articolazione Tutela Salute Mentale (A.T.S.M.) è pienamente operativa.

A conferma di tali dati si segnala che il numero di prestazioni sanitarie erogate, nel primo semestre 2023, dalla Medicina Penitenziaria ammonta ad oltre 11.000, circa il doppio di quanto svolto nell'intero anno precedente.

Nonostante i dati suesposti siano incoraggianti, deve segnalarsi che sono state registrate criticità nella gestione della popolazione detenuta affetta da problematiche di matrice psichiatrica allocata nei reparti detentivi ordinari.

#### **b) Casa Circondariale di Vibo Valentia**

Quanto alla Casa Circondariale di Vibo Valentia, merita di essere segnalato che in ottemperanza alla Circolare GDAP n.0109195.U del 18.03.2022 e in esecuzione di apposito ordine di servizio, avente ad oggetto "*Il Trattamento del dimettendo*", si è realizzata una collaborazione sinergica tra i diversi operatori penitenziari in un'ottica di accompagnamento e supporto del detenuto prossimo alla scarcerazione: al 30 giugno di quest'anno il Gruppo di Osservazione e Trattamento ha preso in carico 23 soggetti .

Anche in tale istituto l'attività lavorativa è stata espletata con continuità, ed ha assicurato, nel primo semestre dell'anno, l'immissione al lavoro di n. 148 detenuti.

Sono stati si sono proposti ai detenuti corsi professionalizzanti e varie attività, dal teatro allo sport, al cineforum, non solo finanziati da Cassa delle Ammende, ma anche grazie al contributo offerto dalle associazioni di volontariato (quali Caritas Diocesana e Libera), che svolgono un ruolo centrale.

Del pari sono state proposte altre attività, dal Teatro allo sport, dal cineforum a corsi di lingua.

E' in fase di organizzazione il "Progetto Integrando" per l'inclusione dei detenuti stranieri e la prevenzione del suicidio nella popolazione detenuta, finanziato da Cassa delle Ammende.

#### **c) Casa Circondariale di Castrovillari**

La Casa Circondariale di Castrovillari è dotata della sezione femminile e le attività trattamentali sono state concentrate sulla formazione, l'istruzione ed il lavoro.

Si sono tenuti corsi di formazione "Sisco" per l'acquisizione di competenze informatiche nonché laboratoriali teatrali

In particolare, il reparto femminile ha visto le detenute impegnate in un laboratorio di scrittura creativa, all'esito del quale alcuni elaborati sono stati riportati in un libro presentato nel corso del *festival della legalità* organizzato dal Comune di Castrovillari.

#### **d) Casa Circondariale di Cosenza**

Nella presso la Casa Circondariale di Cosenza vengono regolarmente svolte attività lavorative e attività di studio, anche presso il Polo Universitario, che vanta 11 detenuti iscritti; oltre che vari progetti di formazione professionale, attività culturali e ricreative, anche qui grazie al mondo dell'associazionismo (in particolare, con l'associazione "*Liberamente*"), tra cui concorsi di poesia e prosa.

È stato approvato il progetto finanziato dalla Cassa delle Ammende per impiegare la mano d'opera detenuta ai fini della tinteggiatura per favorire il rapporto tra genitori e figli.

#### **e) Casa Circondariale di Crotone**

Numerose le attività anche nella Casa Circondariale di Crotone, nella quale sono stati attivati corsi scolastici, corsi di tipo artistico, manifestazioni canore e sportive.

#### **f) Casa Circondariale di Paola**

La Casa Circondariale di Paola è attrezzata con aule scolastiche, la biblioteca, il teatro, la cappella, l'infermeria, il laboratorio informatico, l'area verde dedicata ai colloqui dei detenuti con i figli minori e l'area destinata all'apicoltura, un campo di calcio.

Anche lo spazio della custodia attenuata – separato e comunicante col resto dell'istituto – è dotata di una cappella, una palestra, una biblioteca, un'aula scolastica, una saletta dedicata al cineforum ed una sala hobby.

Nel periodo di interesse sono state svolte diverse attività trattamentali; corsi di formazione professionale; laboratorio teatrale; corsi di chitarra, yoga, inglese, giustizia riparativa; gruppi cognitivo-comportamentali per autori di reati di genere; attività di tutoraggio per studenti universitari; presentazione di libri; realizzazione di docu-film sui migranti; concerti.

#### **g) Casa di Reclusione di Rossano**

Nella Casa di Reclusione di Rossano, al di là delle numerose attività trattamentali (assistenza didattica universitaria, per i detenuti iscritti all'Università della Calabria; laboratori, anche teatrali; corsi di apicoltura; laboratorio presepiale progetti di formazione professionale; corso di pittura; eventi musicali), merita menzione, in particolare, il progetto "*Trattamento intensificato cognitivo-comportamentale degli autori di reati di genere*".

Anche in tale istituto si cerca di tutelare la genitorialità (con le c.d. "*partite con mamma e papà*") con l'obiettivo di sensibilizzare sul tema dell'inclusione sociale e delle pari opportunità per tutti i bambini, portando in primo piano il tema dei pregiudizi di cui spesso sono vittime i bambini con genitori detenuti.

Tuttavia, va segnalato che continuano a registrarsi criticità del servizio di continuità assistenziale delle Aree Sanitarie, puntualmente segnalate alle Autorità competenti (rese note anche al Garante Regionale dei Diritti delle Persone Detenute), ed il PRAP (nel giugno 2023).

Criticità e disordini sono dovuti alla già citata problematica della presenza in istituto di detenuti affetti da disturbi psichiatrici di varia natura, il che è ampliato, evidentemente, dall'assenza di specialisti in psichiatria e di apposite articolazioni per la Tutela della Salute Mentale.

A ciò aggiungasi la carenza degli organici delle aree educative, costituite da pochissime unità in rapporto al numero dei ristretti ed alla problematicità di ognuno di essi, atteso che oltre ai portatori di patologie psichiatriche, la popolazione detenuta conta

vari appartenenti ad organizzazioni mafiose, ad organizzazioni terroristiche anche internazionali, *sex offenders*, tossicodipendenti, stranieri di diverse nazionalità.

La carenza di organico, che accomuna tutti gli istituti, necessita di essere sanata soprattutto alla luce della già citata riforma della legge sull'ordinamento penitenziario che, modificando l'art. 4-*bis* o.p., ha abolito l'ostatività di alcuni reati. La Magistratura di Sorveglianza è chiamata a valutare, di volta in volta, se sussistano o meno le condizioni per accordare a soggetti di elevata caratura criminale permessi o misure alternative: ne discende la necessità che si abbiano relazioni di sintesi esaustive ed approfondite, con il contributo di esperti, psicologi e criminologi; relazioni che, allo stato e sulla base delle risorse a disposizione, gli istituti penitenziari non possono offrire.

Tra i fattori che rendono difficile la gestione della popolazione detenuta deve segnalarsi la presenza di detenuti stranieri, spesso indigenti, a cui fa da contraltare l'assoluta inadeguatezza del numero dei posti di lavoro e degli aiuti che, sotto varie forme, vengono erogati. Vi sono, pertanto, nelle carceri anche situazioni di vera e propria povertà, cui si fa fronte, in presenza dell'inerzia delle istituzioni, essenzialmente tramite il contributo del volontariato, apprezzabile ma non sufficiente.

La presenza di tali detenuti, provenienti dai più svariati Stati, anche in guerra o con situazioni di grave instabilità interna (ad esempio Iraq, Afghanistan, Siria, Ucraina), rende non più procrastinabile l'esigenza di fornire tutti gli istituti penitenziari di un congruo numero di mediatori culturali, per supportare nei rapporti con i ristretti non solo il personale degli istituti, ma anche la magistratura di sorveglianza.

Vi sono anche gravi crepe nel sistema di sicurezza degli istituti penitenziari che imporrebbero la copertura degli organici della Polizia Penitenziaria.

La drammaticità della situazione carceraria è tangibile nel preoccupante numero di suicidi di detenuti: nel 2023 su 160 decessi, ben **66** sono riconducibili a suicidi.

### **5.3 L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA**

Quanto agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, si registra una parziale scopertura dell'organico (Catanzaro 24 su 45; Cosenza 18 su 25; Crotone 9 su 20; Vibo Valentia 12 su 7) che, auspicabilmente, sarà sanata all'esito del concorso in atto.

Le serie e concrete difficoltà in cui hanno dovuto operare gli Uffici in questione, hanno avuto pesanti ricadute sulla speditezza nella trattazione delle procedure della Magistratura di Sorveglianza ed anche sulla qualità dell'esecuzione penale esterna, sempre più centrale in esito alla recente riforma.

Anche in tale contesto si avvertono le ricadute della riforma delle misure di sicurezza applicabili agli infermi di mente, con l'intervenuta soppressione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.

Giova, poi, segnalare i numerosi interventi della Magistratura di Sorveglianza, resisi necessari a causa della difficoltà di coordinamento tra Ufficio Esecuzione Penale Esterna e servizi territoriali (SER.D. e CSM), sia in fase istruttoria che in fase esecutiva di misure alternative o misure di sicurezza.

Di particolare rilievo è stata la stipula di un *Protocollo stipulato tra l'UEPE e il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell'ASP di Catanzaro, per percorsi di osservazione, cura e riabilitazione di pazienti soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.*

Un ulteriore dato positivo è l'implementazione delle pratiche di *restorative justice* e di mediazione penale – in linea con l'intento del legislatore - grazie alla realizzazione del progetto affidato ad apposita associazione (Gaia), approvato dal Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, per cui sono stati effettuati dei percorsi di mediazione diretta (autore-vittima) e soprattutto indiretta ovvero con vittima aspecifica (vittima di una vicenda criminosa diversa ma innescata dalla commissione di un reato della stessa specie), conclusisi nella maggior parte dei casi con esito positivo.

La riforma Cartabia, com'è noto, ha ampliato notevolmente la possibilità che la pena venga espiata al di fuori del carcere, con sanzioni sostitutive o misure alternative comminate dal giudice del merito in ipotesi di pene detentive contenute nei limiti dei quattro anni.

La riforma, infine, muta profondamente il sistema di riscossione delle pene pecuniarie, elidendo la fase di esecuzione forzata e cercando di indurre il reo a pagare entro un determinato termine, avvertendolo che, in caso di inadempimento, gli sarà applicata dal magistrato di sorveglianza una sanzione sostitutiva, che sarà, a seconda dei casi, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare esecutiva o il lavoro di pubblica utilità.

Dunque, fondamentale sarà, sia per il giudice della cognizione che per il magistrato di sorveglianza, il ruolo dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna per la scelta della sanzione sostitutiva applicare, per la redazione dei programmi di trattamento e di giustizia riparativa.